RETE RURALE NAZIONALE 2014 2020

mipaaft
ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

LINEE GUIDA SULL'AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE RELATIVE ALLO SVILUPPO RURALE 2014-2020

Intesa sancita in Conferenza Stato Regioni
nella seduta del 9 maggio 2019

Documento redatto nell'ambito della Rete Rurale Nazionale 2014-2020

Autorità di gestione:
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo
Direzione generale dello sviluppo rurale

Responsabile Ufficio DISR2
Paolo Ammassari

Cura del documento:
Mariella Santevecchi e Riccardo Passero.
Vincenzo Carè, Stanislao Lepri, Claudio Mazzoni, Salvatore Viscardi.
Gianluca Cicchiello per il paragrafo 3.12.

Grafica e impaginazione:
Roberta Ruberto, Mario Cariello

Si ringraziano per la collaborazione fornita i rappresentanti delle Regioni e delle provincie Autonome di Trento e Bolzano, CREA e ISMEA.

INDICE

INTRODUZIONE 7

1. AMBITO DI APPLICAZIONE E FORME DEL SOSTEGNO 8

1.1 Forme delle sovvenzioni 8

2. CRITERI GENERALI RELATIVI ALL'AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE 10

2.1 Premessa 10

2.2 Periodo di eleggibilità della spesa 10

2.3 Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza 13

2.4 Verificabilità e controllabilità 15

2.5 Legittimità e contabilizzazione delle spese 15

3. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' DI ALCUNE TIPOLOGIE DI SPESA 17

3.1 Premessa 17

3.2 Costi d'investimento materiali e immateriali 17

3.3 Ammortamenti 20

3.4 Spese di gestione e studi 20

3.5 Acquisto di attrezzature di seconda mano 20

3.5bis Operazioni che generano entrate nette 21

3.6 Acquisto di terreni 22

3.7 Acquisto di beni immobili 22

3.8 Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro 23

3.9 Le opzioni semplificate in materia di costi 27

3.9.1 I costi semplificati previsti dal Reg. (UE) n. 1303/2013 28

3.9.2 I costi semplificati previsti dal Reg. (UE) n. 1305/2013 29

3.9.3 Definizione degli importi e metodo di calcolo 29

3.9.4 Perizia attestante l'esattezza e adeguatezza dei calcoli 32

3.9.5 Principi per la gestione e il controllo 33

3.10 Anticipi 34

3.11 Disposizioni relative alle variazioni in corso d'opera 35

3.12 Operazioni realizzate da Enti Pubblici e organismi di diritto pubblico e da soggetti tenuti al rispetto della normativa appalti pubblici 36

3.13 IVA e altre imposte e tasse 38

3.14 LEASING 38

3.15 Strumenti finanziari 39

3.15.1 Spese ammissibili a chiusura degli interventi 39

3.15.2 Pagamenti intermedi 39

3.15.3 Dettaglio delle spese ammissibili 40

3.15.4 Interessi, altri proventi e reimpiego delle risorse entro il termine del periodo di ammissibilità 45

3.15.5 Utilizzo delle risorse dopo la scadenza del periodo di ammissibilità 46

3.16 Spese generali 46

3.17 Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento 47

3.18 Disposizioni in materia di informazione e pubblicità 49

3.19 Stabilità delle operazioni 50

3.20 Assistenza tecnica 51

4. SPESE NON AMMISSIBILI, VINCOLI E LIMITAZIONI 52

5. SCHEDE TECNICHE INDICATIVE PER L'AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE PER DETERMINATE CATEGORIE DI INTERVENTO 53

6. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 73

7. ALLEGATO 1: ELENCO DELLE MISURE FEASR CHE COMPRENDONO OPERAZIONI DI INVESTIMENTO .. 76

8. ALLEGATO 2: APPLICAZIONE DEI COSTI SEMPLIFICATI (SCO) NEL FEASR 86

DEFINIZIONI

Normativa di riferimento	Ai fini del presente documento, si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e all'art. 2 Reg. (UE) n. 1305/2013.
Primo pilastro della PAC	Insieme di misure previste dalla Politica agricola comune finalizzate al sostegno diretto del reddito degli agricoltori e dei mercati.
Secondo pilastro della PAC	Insieme di interventi finalizzati all'attuazione della politica di sviluppo rurale.
FEASR	Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
Fondi SIE	Fondi strutturali di investimento europei
AdP	Accordo di Partenariato
Gal	Gruppo d'azione locale
PAC	Politica agricola comune
PSR	Programma di sviluppo rurale
Psl	Piano di sviluppo locale
CLLD	Community-Led Local Development
Progetto integrato	Progetto presentato da un singolo beneficiario ma che prevede il sostegno a titolo di più misure (Reg. (UE) n. 1305/2013, art. 17, comma 3).
Investimento collettivo	Investimento materiale e/o immateriale realizzato congiuntamente da una pluralità di soggetti e destinato a un utilizzo comune, ivi compreso l'investimento collegato alla fusione di organizzazioni di produttori (Reg. (UE) n. 1305/2013, art. 17, comma 3).
Impegni/misure	Combinazione di impegni e combinazione di misure/tipi di operazioni di cui all'Articolo 11 del Reg. 808/2014. Gli impegni previsti dagli articoli 28, 29 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013, possono essere combinati a condizione che siano tra loro complementari e compatibili.
Bando	Atto formale con il quale l'Autorità competente indice l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto per partecipare ad un regime di sostegno previsto da un intervento. Il bando indica le modalità di accesso, quelle di selezione, e gli altri obblighi, i fondi disponibili, le percentuali di contribuzioni e i vincoli e le limitazioni.

Autorità di gestione	Ente pubblico o privato che opera a livello nazionale, regionale e delle province autonome, incaricato della gestione e dell'attuazione dell'intervento in questione, ovvero lo Stato membro stesso nell'esercizio di tale funzione, o i soggetti da esso delegati. (Reg. (UE) n. 1305/2013, artt. 65 e 66).
Autorità competente	Autorità o organismo delegato dall'Autorità di gestione o investito di competenze dalla Regione o Provincia autonoma per adempiere agli obblighi derivanti dall'attuazione di un intervento.
Organismo pagatore	Gli organismi pagatori sono servizi e organismi degli Stati membri, incaricati di gestire e controllare le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1 (spese FEAGA), e all'art. 5 (spese FEASR). (art. 7 del Reg. (UE) n. 1306/2013).

INTRODUZIONE

Sulla base di quanto disposto dai regolamenti dell'Unione che costituiscono il quadro normativo di riferimento per la fase di programmazione 2014-2020, le autorità nazionali, regionali e delle Province autonome, sono chiamate a svolgere un ruolo attivo nella definizione degli strumenti di programmazione e gestione dei fondi comunitari.

In particolare, l'art. 65.1 (1) del Reg. (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni sui Fondi SIE, dispone che le norme sull'ammissibilità delle spese siano adottate a livello nazionale: "*L'ammissibilità delle spese è determinata in base a norme nazionali, fatte salve norme specifiche previste nel presente regolamento o nelle norme specifiche di ciascun fondo, o sulla base degli stessi*".

In attuazione del citato articolo e considerato anche quanto previsto nel documento riguardante l'ammissibilità della spesa dei fondi SIE, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 5 Febbraio 2018 n. 22, il presente documento stabilisce una serie di disposizioni sull'ammissibilità delle spese del Fondo FEASR.

L'obiettivo del presente documento è quello di uniformare le procedure connesse all'utilizzazione dei fondi relativi agli interventi di sviluppo rurale, nel rispetto dei principi relativi alla salvaguardia degli interessi nazionali e delle disposizioni comunitarie in materia. In ogni caso, questo documento non pregiudica le condizioni di ammissibilità delle spese stabilite da ciascuna Regione e Provincia Autonoma nel rispettivo programma di sviluppo rurale, nonché nelle pertinenti schede di misura, sottomisura o operazione.

Il presente documento si articola seguendo l'ordine logico delle fasi del processo di determinazione dell'ammissibilità della spesa, a cui corrispondono i seguenti capitoli:

1. Ambito di applicazione e forme del sostegno
2. Principi generali relativi all'ammissibilità delle spese
3. Condizioni di ammissibilità di alcune tipologie di spesa

Il documento si completa con alcune schede tecniche relative alle principali tipologie di misura, di seguito elencate:

1. Investimenti
2. Formazione, informazione e diffusione delle conoscenze
3. Leader e CLLD (Community-Led Local Development)
4. Cooperazione interterritoriale e transnazionale
5. Assistenza tecnica
6. Fondi di garanzia
7. Fondi di credito

8. Partenariato Europeo per l'innovazione (Produttività e sostenibilità dell'Agricoltura).

1. AMBITO DI APPLICAZIONE E FORME DEL SOSTEGNO

Il presente capitolo illustra le differenti classificazioni dei costi ammissibili nell'ambito della programmazione dello sviluppo rurale, al fine di individuare le categorie di costo alle quali si applicano i principi sull'ammissibilità della spesa.

Secondo quanto indicato nell'art. 66 del Reg. (UE) n. 1303/2013, il sostegno può assumere una delle seguenti forme o una combinazione delle stesse:

1. **Sovvenzioni**
2. **Premi**
3. **Assistenza rimborsabile**[1]
4. **Strumenti finanziari**

1.1 FORME DELLE SOVVENZIONI

In base a quanto previsto dall'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013 **"Forme di sovvenzioni e assistenza rimborsabile",** le sovvenzioni possono assumere una delle seguenti forme:

1) **costi reali**: rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti, unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti (art. 67, comma 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 1303/2013);

2) **costi semplificati, di cui all'art. 67.1 del Reg. (UE) n. 1303/2013, come modificato dal Reg. 1046/2018, lettere**:

   b. tabelle standard di costi unitari (art. n. 67 1.b);
   c. somme forfettarie (art. n. 67.1.c);
   d. finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite (art. n. 67.1.d);

[1] L'assistenza rimborsabile è una delle quattro forme di sostegno prevista per i fondi SIE. A differenza della sovvenzione che si prefigura come un aiuto "a fondo perduto", essa prevede il rimborso, da parte del beneficiario, del sostegno erogato. Tale forma di sostegno è stata utilizzata in alcuni programmi finanziati dai fondi strutturali, per esempio per supportare lo *start-up* di imprese innovative.

e. finanziamenti che non sono collegati ai costi delle operazioni pertinenti, ma si basano sul rispetto delle condizioni connesse alla realizzazione di progressi nell'attuazione o nel conseguimento degli obiettivi dei programmi di cui all'atto delegato adottato in conformità del paragrafo 5-bis dell'art. 67 (art. n.67.1.e).

3) Costi semplificati, di cui al Reg. (UE) n. 1305/2013.

Oltre alle regole generali sui costi semplificati previste dal Reg. (UE) n. 1303/2013, il Reg. (UE) n. 1305/2013, individua un terzo gruppo di costi semplificati.

a. **Pagamento calcolato sulla base di ipotesi standard di costi aggiuntivi e mancato guadagno,** di cui all'art. 10 del Reg. (UE) n. 808/2014 in base al quale "1. Gli Stati membri possono fissare l'importo dei pagamenti per le misure o i tipi di operazioni di cui agli artt. da 28 a 31 (misure a superficie) e agli artt. 33 (Benessere degli animali) e 34 (Servizi silvo-ambientali e climatici salvaguardia delle foreste) del Reg. (UE) n. 1305/2013 sulla base di ipotesi standard di costi aggiuntivi e mancato guadagno";
b. **Somme forfettarie, di cui all'art. 19 par. 1 lett a) e c) del Reg. (UE) n. 1305/2013** (aiuti all'avviamento di imprese per: i) i giovani agricoltori; ii) attività extra-agricole nelle zone rurali; iii) lo sviluppo di piccole aziende agricole;
c. **Finanziamento a tasso forfettario di cui all'articolo 27 del Reg. (UE) n. 1305/2013** (Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori);
d. **Gestione del rischio.**

Non tutte le misure di sviluppo rurale possono essere cofinanziate indifferentemente in base a costi reali o in base a costi semplificati. Si evidenzia che alcune misure di sviluppo rurale possono essere indifferentemente cofinanziate in base a costi reali di cui al punto 1) o attraverso forme di costi semplificati di cui al punto 2) oppure tramite una combinazione delle forme di sostegno, a determinate condizioni. Altre misure invece possono essere finanziate solamente attraverso le forme di costo semplificato indicate al punto 3).

In allegato al presente documento si riporta una tabella riepilogativa (allegato 2) che illustra l'applicabilità per ciascuna sottomisura della categoria di costo sopracitate.

Le opzioni per tutte le sovvenzioni possono essere combinate tra loro unicamente se ciascuna opzione copre categorie di costi differenti, o se sono utilizzate per progetti diversi facenti parte di un'operazione o per fasi successive di un'operazione.

Per quanto riguarda ulteriori catalogazioni dei costi in base alla natura specifica degli stessi, si possono individuare altre due categorie, i costi diretti ed i costi indiretti:

- I **costi diretti** sono i costi direttamente connessi ad una attività, dove può essere dimostrato il legame con la singola attività (ad esempio, attraverso la registrazione diretta).
- I **costi indiretti** di solito sono i costi che non sono o non possono essere collegati direttamente ad una attività specifica. Tali costi possono comprendere le spese amministrative, per le quali è difficile determinare con precisione l'importo attribuibile a ciascuna attività come ad esempio: i costi di gestione, le spese di assunzione, i costi per il commercialista o per le pulizie, telefono, acqua o le spese di energia elettrica.

In base al Reg. 1303/2013 art 68.1, laddove l'esecuzione di un'operazione dia origine a costi indiretti, questi ultimi si possono calcolare forfettariamente in uno dei seguenti modi:

a) un tasso forfettario fino al 25 % dei costi diretti ammissibili, a condizione che sia calcolato sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile o di un metodo applicato nell'ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazione e beneficiario;
b) tasso forfettario fino al 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale senza che vi sia un obbligo per lo Stato membro di eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile;
c) un tasso forfettario applicato ai costi diretti ammissibili basato su metodi esistenti e percentuali corrispondenti applicabili nelle politiche dell'Unione per una tipologia analoga di operazione e beneficiario.

2. CRITERI GENERALI RELATIVI ALL'AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

2.1 PREMESSA

In generale, l'ammissibilità della spesa relativa a ciascun bene o servizio acquistati deve essere valutata in ragione del raggiungimento degli obiettivi fissati dal PSR e dall'operazione da intraprendere. Solo nel caso in cui tale bene o servizio risulti funzionale al raggiungimento di tali obiettivi, la relativa spesa potrà essere giudicata ammissibile.

Oltre a ciò, nell'esprimere il giudizio di ammissibilità di una spesa si devono considerare una serie di aspetti, quali il contesto generale in cui il processo di spesa si origina, la natura del costo ed il suo importo, la destinazione fisica e temporale del bene o del servizio cui si riferisce, nonché l'ambito territoriale in cui il processo di spesa si sviluppa.

Affinché una spesa possa essere considerata ammissibile, è dunque necessario che essa risulti riferibile ad una tipologia di operazione dichiarata ammissibile, rispetti i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti dalla normativa di riferimento e nei relativi documenti di programmazione e attuazione e sia stata ricompresa tra i costi ammissibili della rispettiva misura, sottomisura o operazione del PSR.

2.2 PERIODO DI ELEGGIBILITÀ DELLA SPESA

In linea generale, nell'ambito della programmazione dello sviluppo rurale, secondo quanto disposto dall'art. 65, comma 2, del Reg. (UE) n. 1303/2013, "*le spese sono ammissibili a una partecipazione dei fondi SIE se sono state sostenute da un beneficiario e pagate tra la data di presentazione del programma alla Commissione o il 1° gennaio 2014, se anteriore, e il 31 dicembre 2023. Inoltre le spese sono ammissibili per una partecipazione del FEASR solo se l'aiuto in questione è di fatto pagato dall'organismo pagatore tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023".* [2]

[2] Il regolamento in italiano prescrive 31 dicembre 2022, si tratta in realtà di un refuso, essendo la data ultima quella del 31 dicembre 2023, come da versione inglese e come per gli altri fondi.

In base all'art. 65 del Reg. (UE) n. 1303/2013, comma 6, non sono selezionati per il sostegno del FEASR le operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate prima che la domanda di sostegno nell'ambito del programma sia presentata dal beneficiario all'autorità di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario.

In caso di modifica del Programma la spesa è ammissibile solo a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di modifica alla Commissione (art. 65.9 del Reg. (UE) n. 1303 /2013).

Secondo quanto previsto dal punto 23 del Reg. 2017/2393 "In deroga all'articolo 65, comma 9, del regolamento (UE) n. 1303/2013, in caso di misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche dello Stato membro o della regione, i programmi di sviluppo rurale possono disporre che l'ammissibilità delle spese conseguenti a modifiche dei programmi possa decorrere dalla data in cui si è verificato l'evento".

"Per gli investimenti relativi alle misure che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE si considerano ammissibili soltanto le spese sostenute previa presentazione di una domanda all'autorità competente. Gli Stati membri possono tuttavia prevedere nei loro programmi che siano ammissibili anche le spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche dello Stato membro o della regione e sostenute dal beneficiario dopo il verificarsi dell'evento".

Sono quindi considerate ammissibili (vale a dire selezionabili per il contributo comunitario) le operazioni ancora non portate materialmente a termine o completamente attuate, e le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della relativa domanda di sostegno, fatte salve:

- le spese generali di cui all'art. 45.2 c) del Reg. (UE) n. 1305/2013, effettuate nei **24** mesi prima della presentazione della domanda stessa e connesse alla progettazione dell'intervento proposto nella domanda di sostegno, inclusi gli studi di fattibilità;

- le spese sostenute nell'ambito della sottomisura 19.1, nonché le spese di "preparazione delle attività di cooperazione del GAL" (art. 35, par. 1, lett. c) del Reg. 1303/2013) e del "supporto tecnico preparatorio" (art. 44, par. 1, lett. b) del Reg. (UE) n. 1305/2013) previste per le sottomisure 19.3 e 19.4;

- le spese sostenute nell'ambito della misura 20;

- le spese sostenute nell'ambito della sottomisura 3.1 per la partecipazione ad un sistema di qualità tra la data di emanazione del bando e la presentazione della domanda di sostegno, qualora tali spese siano propedeutiche alla domanda di sostegno;

- le spese sostenute nell'ambito della sottomisura 7.3 con beneficiario il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) con decorrenza dalla data di sottoscrizione degli "Accordi di programma bilaterali" tra MiSE e Regioni per effetto delle disposizioni dei Reg. (UE) n. 1303/2013 e

1305/2013 in materia di ammissibilità delle spese, della pertinente normativa in tema di aiuti di Stato nonché degli "Orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga" (2013/C 25/01 e successive modificazioni).

Non si considera aiuto al funzionamento il sostegno concesso nell'ambito della misura 9 alle associazioni e organizzazioni di produttori riconosciute dal 1 gennaio 2014 per le attività rientranti nel piano aziendale che verrà presentato con la domanda di sostegno e comunque per le attività e le spese rispettivamente realizzate e sostenute successivamente alla presentazione della domanda di sostegno.

Ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 2, del Reg. n. 1305/2013, alle misure di sviluppo rurale e ai relativi finanziamenti nazionali integrativi non rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE si applicano gli articoli 107, 108 e 109 TFUE.

Per questo motivo, per tali misure, si applicano le norme sull'effetto di incentivazione contenute nella pertinente normativa in materia di aiuti di Stato, di seguito riepilogate:

- gli aiuti hanno un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario, ha presentato domanda di aiuto alle autorità nazionali. Al contrario, gli aiuti sono privi di effetto di incentivazione se, nel momento in cui il beneficiario inoltra domanda, il lavoro relativo al progetto o all'attività ha già avuto inizio.

- La domanda di aiuto deve contenere come minimo il nome del richiedente e le dimensioni dell'impresa, una descrizione del progetto o dell'attività, compresa la sua ubicazione e le date di inizio e di fine, l'importo e la tipologia (sovvenzione, prestito, garanzia, ecc.) dell'aiuto necessario per realizzarlo e i costi ammissibili.

- Le domande presentate dalle grandi imprese devono contenere inoltre una descrizione della situazione in assenza di aiuti e lo scenario controfattuale o progetto o attività alternativi, con i relativi documenti giustificativi.

L'effetto di incentivazione non è richiesto o si presume per alcune categorie, tra le quali gli aiuti per il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali, epizoozie, eventi catastrofici e climatici, gli aiuti per la manutenzione, restauro e riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico (nel rispetto delle soglie di notifica), gli aiuti per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico, gli aiuti destinati a ovviare ai danni forestali causati da animali.

2.3 IMPUTABILITÀ, PERTINENZA, CONGRUITÀ E RAGIONEVOLEZZA

"*Sono ammissibili a contributo del FEASR soltanto le spese sostenute per operazioni decise dall'autorità di gestione del relativo programma o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di selezione (laddove applicabili) stabiliti dall'organismo competente*." (art. 60, comma 2.1, del Reg. (UE) n. 1305/2013).

Da tale disposizione si desume che le spese, per risultare ammissibili, devono essere connesse all'attuazione di operazioni che sono direttamente riconducibili alle "attività ammissibili" rientranti in una delle misure dei Programmi di Sviluppo Rurale.

Una spesa per essere ammissibile deve:

- essere imputabile ad un'operazione finanziata; vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento la misura concorre;
- essere pertinente rispetto all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;
- essere congrua rispetto all'azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
- essere necessaria per attuare l'azione o l'operazione oggetto della sovvenzione;
- riguardare interventi decisi dall'Autorità di Gestione del programma, o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di selezione di cui all'articolo 49 del Reg. (UE) n. 1305/2013; in casi eccezionali e adeguatamente motivati in cui non sia possibile stabilire i criteri di selezione a causa del tipo di intervento, l'AdG può definire un altro metodo di selezione, che deve comunque essere descritto nel PSR;
- essere sostenuta nel periodo di ammissibilità delle spese.

I costi, ivi comprese quelli relativi alle spese generali, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

I controlli amministrativi sulle domande di sostegno dovrebbero includere in particolare la verifica della ragionevolezza dei costi, utilizzando un sistema di valutazione adeguato.

Per verificare la ragionevolezza dei costi, in alternativa all'utilizzo dei costi semplificati quale metodo privilegiato, si può far ricorso ad uno dei seguenti metodi, adottato singolarmente o in maniera mista laddove l'adozione di un solo metodo non garantisca un'adeguata valutazione:

a) confronto tra preventivi;
b) adozione di un listino dei prezzi di mercato o database costantemente aggiornato e realistico delle varie categorie di macchine, attrezzature, nonché altri lavori compresi quelli di impiantistica;
c) valutazione tecnica indipendente sui costi.

Nel caso in cui il metodo prescelto sia quello del confronto tra preventivi, è necessario adottare una selezione del prodotto da acquistare basata sull'esame di almeno 3 preventivi di spesa confrontabili, forniti da fornitori diversi e riportanti nei dettagli l'oggetto della fornitura, e procedere quindi alla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici e per costi/benefici, viene ritenuto il più idoneo.

A tale scopo, è necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione tecnico/economica illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido. La relazione tecnico/economica non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso.

Tale documentazione dovrà essere acquisita dall'Autorità di gestione o dal soggetto delegato prima dell'emanazione del provvedimento di concessione del contributo afferente all'acquisto del bene di cui trattasi. In casi debitamente motivati, tale fase può essere espletata prima della liquidazione del contributo.

Nel caso di utilizzo del metodo dei 3 preventivi, le offerte devono essere indipendenti (fornite da tre fornitori differenti), comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (gli importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo). In particolare, occorre verificare, attraverso l'uso di adeguate check-list, che i tre preventivi vengano forniti da fornitori diversi.

Per i beni e le attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi e per i servizi, per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario presentare una relazione tecnica illustrativa della scelta del bene e dei motivi che giustificano l'unicità del preventivo proposto.

Per la realizzazione di opere e/o l'acquisizione di servizi non compresi in prezziari, è necessario presentare una relazione tecnica illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto

In alternativa o in abbinamento al metodo basato sui tre preventivi, l'Autorità di gestione può avvalersi della consultazione di listini dei prezzi di mercato o di un database periodicamente aggiornato delle varie categorie di macchine, attrezzature nonché altre categorie di spesa. In tal caso la base di dati deve essere abbastanza dettagliata e i prezzi indicano non solo i modelli più costosi ma tutti i modelli. La base di dati sui prezzi deve essere aggiornata regolarmente (ad esempio nel caso di tecnologie che nel corso degli anni hanno prezzi decrescenti, come ad esempio per i pannelli solari). Anche in tal caso, gli importi non devono riflettere i prezzi di catalogo, ma i prezzi di mercato, con un aggiornamento periodico.

L'Autorità di gestione può istituire un comitato o commissione di valutazione o svolgere informalmente una ricerca di mercato, anche tramite internet. I membri del comitato di valutazione devono avere esperienza sufficiente nel campo oggetto della valutazione e non devono presentare conflitti di interesse. Il lavoro deve essere documentato.

In caso di progetti complessi nei quali non è utilizzabile il confronto tra diverse offerte o laddove le offerte divergono per parametri tecnici (es. macchinari o attrezzature o servizi specialistici innovativi non ancora diffusi sul mercato o che necessitano di adattamenti specialistici), la ragionevolezza dei costi potrà essere dimostrata attraverso una ricerca di mercato per ottenere informazioni comparative e indipendenti sui prezzi del prodotto, dei materiali che lo compongono o dei servizi specialisti da acquistare sul mercato. Il riferimento alle banche dati dei prezzi e dei listini ufficiali può essere utile, ma è preferibile l'adozione di un metodo misto (es. confronto tra preventivi e consultazione listino prezzi e/o parere di esperto).

La verifica di congruità dei costi ammissibili relativi ad opere edili per le quali sia previsto un computo metrico estimativo può comprendere anche la voce relativa agli imprevisti, la cui percentuale è definita dall'Autorità di Gestione.

Inoltre, secondo quanto previsto dal Reg. UE 809/2014 art. 48 par. 2) lettera e), come modificato dal Reg. UE 2017/1242, per le operazioni con un tasso di aiuto fino al 30% o per le operazioni sostenute a norma dell'art. 35 del Reg. (UE) 1305/2013, la verifica per la ragionevolezza dei costi può essere effettuata in sede di controlli amministrativi sulle domande di pagamento.

In alcuni casi, l'utilizzo delle opzioni dei costi semplificati (tabelle standard di costo unitario) può limitare in modo efficace i rischi di una valutazione dei prezzi non ragionevole. A tal fine si rimanda al paragrafo 3.9 del presente documento.

2.4 VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ

Quale norma generale in merito all'ammissibilità delle spese, il Reg. (UE) n. 1305/2013, art. 62, (come modificato dal Reg. (UE) 2017/2393) dispone che:

«1. *Gli Stati membri garantiscono che tutte le misure di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili. A questo scopo l'autorità di gestione e l'organismo pagatore presentano una valutazione ex ante della verificabilità e controllabilità delle misure che saranno inserite nel programma di sviluppo rurale. L'autorità di gestione e l'organismo pagatore valutano la verificabilità e controllabilità delle misure anche nel corso dell'attuazione del programma di sviluppo rurale. La valutazione ex ante e la valutazione in itinere prendono in considerazione i risultati dei controlli effettuati nel precedente e nell'attuale periodo di programmazione. Se dalla valutazione risulta che i requisiti di verificabilità e controllabilità non sono soddisfatti, le misure interessate sono riviste in conseguenza».*

«2. Se l'aiuto è concesso sulla base dei costi standard o dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), per quanto riguarda il mancato guadagno e le spese di manutenzione, e degli articoli da 28 a 31, 33 e 34, gli Stati membri garantiscono che tali elementi siano predeterminati in base a parametri esatti e adeguati e mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile. A questo scopo, un organismo dotato della necessaria perizia e funzionalmente indipendente dalle autorità competenti per l'attuazione del programma effettua i calcoli o conferma l'esattezza e l'adeguatezza degli stessi. Una dichiarazione attestante l'esattezza e l'adeguatezza dei calcoli è acclusa al programma di sviluppo rurale».

2.5 LEGITTIMITÀ E CONTABILIZZAZIONE DELLE SPESE

Sono ammissibili i costi effettivamente sostenuti dal beneficiario che sono identificabili e verificabili.

Una spesa, per essere considerata ammissibile, oltre ad essere riferita ad operazioni individuate sulla base dei criteri di selezione esaminati dal comitato di sorveglianza, deve essere eseguita nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile all'operazione considerata. In conformità con l'articolo 66 del Reg. Ue n. 1305/2013, è necessario che i beneficiari del contributo "*adoperino un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all'intervento*" secondo le disposizioni in materia impartite dall'Autorità di gestione.

Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente ed integralmente sostenute dal beneficiario finale, e devono corrispondere a "pagamenti effettuati", comprovati da fatture e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.

Limitatamente alla sottomisura 7.3, ove il beneficiario finale sia identificato in una Pubblica Amministrazione, nella fase di liquidazione dei pagamenti a titolo di SAL o di saldo, la stessa può rendicontare, ai fini del riconoscimento della spesa, le spese sostenute e pagate dalla propria società "in house" che ha attuato l'intervento, fermo restando la proprietà delle infrastrutture in capo alla Regione/Provincia Autonoma.

Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione di fattura, ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità.

Si rammenta, tuttavia, che la normativa dell'Unione europea non prevede esclusivamente la determinazione del sostegno a fronte della presentazione di fatture o di documenti probatori equivalenti. Infatti, secondo quanto previsto dall'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013 è possibile, in determinati casi, che il sostegno sia fissato in base a tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie, finanziamento a tasso forfettario oppure in base a contributi che vengono conferiti in natura da parte dei beneficiari.

In tali casi, quanto previsto dal presente paragrafo va parametrato alle specifiche disposizioni normative applicabili, così come descritto nei successivi punti 3.8 "Fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro" e 3.9 "Costi semplificati".

3. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' DI ALCUNE TIPOLOGIE DI SPESA

3.1 PREMESSA

In questo capitolo sono prese in considerazione le fattispecie di spesa sottoposte dalla normativa comunitaria a regole specifiche di ammissibilità.

In particolare, si tratta di regole che vincolano l'ammissibilità al cofinanziamento comunitario di determinate tipologie di spesa al rispetto di "limiti" o "condizioni" già stabiliti dalla normativa di riferimento.

In altri termini, una spesa riferibile ad una determinata fattispecie, per risultare ammissibile, deve essere non solo conforme ai principi generali dettagliati al capitolo precedente ma anche aver assolto le condizioni ed essere contenuta nei limiti stabiliti dalla specifica normativa comunitaria ad essa riferibile.

In merito al sostegno per gli investimenti, inoltre, occorre fare alcune precisazioni. La normativa dell'Unione europea per lo sviluppo rurale non prevede una definizione di investimento. Tuttavia, attraverso un esame del contenuto delle misure inserite nel Reg. (UE) n. 1305/2013, è possibile ricostruire un quadro sinottico che possa essere utilizzato ai fini della determinazione dell'ammissibilità delle spese nonché per l'individuazione della possibilità di concedere anticipi ai sensi dell'art. 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013. Tale quadro sinottico è riportato nell'allegato 1 al presente documento.

In ogni caso, sempreché siano conformi alle pertinenti disposizioni regolamentari, le spese ammissibili sono quelle previste nell'ambito delle singole schede di misura, sottomisura o operazione e relativo bando.

3.2 COSTI D'INVESTIMENTO MATERIALI E IMMATERIALI

Le disposizioni specifiche relative all'ammissibilità delle spese connesse agli investimenti sono contenute negli artt. 17 e 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013, così come modificati dal Reg. (UE) n. 2017/2393, e nell'art. 13 del Reg. delegato (UE) n. 807/2014. Relativamente agli investimenti sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili;

b) acquisto o leasing di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene;

c) spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo delle lettere a) e b);

d) i seguenti investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali;

e) i costi di elaborazione di piani di gestione forestale e loro equivalenti

L'acquisto di beni immobili e di macchine ed attrezzature è possibile anche attraverso il leasing, con le modalità indicate al paragrafo 3.14.

Come previsto dal comma 3, dell'art. 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013, nel caso di investimenti agricoli, l'acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora non sono ammissibili al sostegno agli investimenti. Tuttavia, in caso di ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali o eventi catastrofici ai sensi dell'art. 18, paragrafo 1, lettera b) del Reg. (UE) n.1305/2013, le spese per l'acquisto di animali possono essere considerate ammissibili.

Il capitale di esercizio non è un costo ammissibile per le seguenti sottomisure: 8.1, 8.2, 8.6.

Secondo quanto previsto dal punto 20 del Reg. (UE) n. 2017/2393 "Quando il sostegno è erogato tramite uno strumento finanziario istituito conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013, il capitale di esercizio può essere considerato una spesa ammissibile. Tale spesa ammissibile non può essere superiore a 200.000 EUR o al 30% dell'importo totale delle spese ammissibili per l'investimento, qualora tale importo sia più elevato".

Lo stesso punto 20 del Reg. (UE) n. 2017/2393 prevede, in relazione all'art. 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013, che "I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano quando il sostegno è erogato sotto forma di strumenti finanziari".

Nel caso di acquisizione di beni materiali, quali impianti, macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci del prezzario utilizzato a livello regionale e delle province autonome (es. strutture prefabbricate ed infissi), al fine di determinare il fornitore e la spesa ammissibile ad aiuto, è necessario adottare una procedura per la verifica della congruità e della ragionevolezza dei costi. A tal fine possono essere utilizzati i metodi di valutazione così come specificato nel paragrafo 2.2 sulla ragionevolezza dei costi.

L'Autorità di Gestione può stabilire modalità diverse con le quali si dia conto della tipologia del bene da acquistare e della congruità dell'importo previsto. L'acquisto di beni materiali deve sempre essere comprovato da fatture o da altri documenti aventi forza probante equivalente; inoltre, la natura e la quantità del bene acquistato devono essere sempre specificate.

Tuttavia, nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire i preventivi di più fornitori, occorre predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altri fornitori concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.

I beni acquistati, salvo quanto previsto dal paragrafo 3.4, devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola.

Relativamente alla realizzazione di opere edili a misura (scavi, fondazioni, strutture in elevazione ecc.), devono essere presentati progetti corredati da disegni, da una relazione tecnica descrittiva delle opere da

eseguire, da computi metrici analitici redatti sulla base delle voci di spesa contenute nei prezzari di riferimento adottati a livello di singola Regione e Provincia autonoma. Precedentemente alla data di liquidazione del saldo, è comunque necessario aver acquisito ogni utile documento o autorizzazione previsti dalla normativa vigente e a cui la realizzazione del progetto è subordinata.

In fase di accertamento dell'avvenuta realizzazione dei lavori devono essere prodotti gli stati di avanzamento o lo stato finale dei lavori, ivi compresi i computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati, nonché la documentazione attestante la funzionalità, la qualità e la sicurezza dell'opera eseguita.

Ai fini del calcolo dell'aiuto liquidabile è assunto a riferimento l'importo derivante dal raffronto tra computo metrico consuntivo con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture o documento equivalente. In ogni caso l'aiuto liquidabile non può essere superiore all'aiuto concesso. Nel caso di lavori soggiacenti alla normativa sugli appalti o effettuati tramite mercati elettronici (MEPA), i prezzi unitari a cui fare riferimento a consuntivo saranno corrispondenti al dato contrattuale.

Anche nel caso delle opere edili, la spesa effettuata va documentata con fatture o con altri documenti aventi forza probante equivalente, chiaramente riferiti ai lavori di cui ai computi metrici approvati.

Secondo quanto indicato nella lettera c) dell'art. 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013, gli studi di fattibilità sono considerati ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese per la costruzione, acquisizione, anche con leasing, o miglioramento di beni immobili nonché per l'acquisto o leasing di nuovo macchinari e attrezzature.

Anche per gli investimenti immateriali, al fine di poter valutare la ragionevolezza dei costi, per la scelta del soggetto cui affidare l'incarico, in base non solo all'aspetto economico, ma anche alla qualità del piano di lavoro e all'affidabilità del fornitore, è necessario che vengano presentate tre differenti offerte. Le suddette tre offerte devono contenere, ove pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul fornitore (elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna, sulla modalità di esecuzione del progetto (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi previsti.

Ove non sia possibile disporre di tre offerte di preventivo, è necessario, dopo aver effettuato un'accurata indagine di mercato, predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione descrittiva, corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione. La scelta del soggetto cui affidare l'incarico può essere effettuata anche in assenza della suddetta relazione. In tal caso, per valutare la congruità dei costi, si può fare riferimento ai parametri relativi al costo orario/giornaliero dei consulenti da utilizzare, ricavati dalle quotazioni di mercato desumibili dalle tariffe adottate dalle Amministrazioni Regionali e delle Province autonome, dallo Stato o dalla Commissione europea.

Inoltre, al fine di effettuare un'adeguata valutazione del lavoro da eseguire, il beneficiario deve presentare una dettagliata relazione nella quale siano evidenziate, con una disaggregazione per voce di costo, le modalità operative che contrassegnano l'attività da svolgere, le risorse da impegnare e le fasi in cui è articolato il lavoro.

3.3 AMMORTAMENTI

Come previsto dall'art. 69, comma 2, del Reg. (UE) n.1303/2013, le spese di ammortamento si possono considerare spese ammissibili alle seguenti condizioni:

a) ciò è consentito dalle norme del programma in materia di ammissibilità;

b) l'importo della spesa è debitamente giustificato da documenti con un valore probatorio equivalente alle fatture per costi ammissibili quando rimborsato in basi ai costi reali effettivamente sostenuti e pagati nella forma di cui all'art. 67, paragrafo 1, primo comma, lettera a);

c) i costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno all'operazione;

d) all'acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche.

3.4 SPESE DI GESTIONE E STUDI

Come previsto dall'art. 61, comma 1 del Reg. (UE) n. 1305/2013, per le spese di gestione sovvenzionate nell'ambito del presente regolamento, sono ammissibili le seguenti categorie di spese:

a) spese di funzionamento;

b) spese di personale;

c) spese di formazione;

d) spese di pubbliche relazioni;

e) spese finanziarie;

f) spese di rete.

Le spese di personale di cui al punto b) sono i costi derivanti da un contratto tra un datore di lavoro e un lavoratore o costi per servizi prestati da personale esterno (a condizione che tali costi siano chiaramente identificabili).

Secondo l'art. 61, comma 2 gli studi sono ammissibili solo se correlati a uno specifico intervento del programma o agli obiettivi specifici dello stesso.

3.5 ACQUISTO DI ATTREZZATURE DI SECONDA MANO

Secondo quanto indicato nell'art. 13, lettera b) del Reg. delegato (UE) n. 807/2014 sono gli Stati membri che stabiliscono nei loro programmi di sviluppo rurale le condizioni alle quali l'acquisto di attrezzature di seconda mano può essere considerato una spesa ammissibile.

In linea generale e salvo quanto disposto nei programmi di sviluppo rurale, l'acquisto di attrezzature o materiale usato è ammissibile a cofinanziamento qualora il beneficiario sia una microimpresa[3], una piccola o medio impresa[4] e siano rispettate le seguenti condizioni:

a. il bene non abbia già beneficiato di un precedente contributo nazionale o comunitario erogato nei dieci anni precedenti. La decorrenza dei dieci anni è calcolata dalla data dell'acquisto del bene. A tale scopo, il venditore dello stesso dovrà produrre una dichiarazione che attesti il rispetto di tale condizione;

b. l'acquisto sia vantaggioso rispetto all'acquisto di materiale nuovo equivalente e rispetto ai prezzi correnti di mercato. Il beneficiario dovrà pertanto produrre una dichiarazione che attesti la convenienza dell'acquisto;

c. le caratteristiche del materiale usato siano adeguate alle esigenze dell'operazione e conformi alle norme vigenti. Anche in questo caso occorre allegare al fascicolo una dichiarazione che indichi la rispondenza delle caratteristiche tecniche del bene.

3.5BIS OPERAZIONI CHE GENERANO ENTRATE NETTE

Le operazioni che generano entrate nette sono come di seguito definite:

1. Le spese sostenute nell'ambito di operazioni che generano entrate nette nel corso della loro attuazione sono ammissibili nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 65, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e fatte salve le deroghe di cui al paragrafo 8 dello stesso articolo.

2. Le spese sostenute nell'ambito di operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento sono ammissibili alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 61, paragrafi da 1 a 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi 7 e 8 dello stesso articolo, così come modificato dal regolamento 1046/2018 art.272.

3. Per le operazioni nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione che non rientrano nelle deroghe di cui ai paragrafi 7 e 8 dell'articolo 61 del regolamento (UE) n. 1303/2013, ai fini dell'applicazione della percentuale forfettaria di entrate nette di cui al citato articolo 61, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, il tasso forfettario è stabilito dall'articolo 2 del regolamento delegato (UE) n. 1516/2015.

4. Il metodo di calcolo delle entrate nette attualizzate di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013 è stabilito dall'articolo 15 del regolamento (UE) n. 480/2014.

5. L'Autorità di gestione può applicare la deroga prevista dall'articolo 61, paragrafo 8, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

[3] A norma della raccomandazione 2003/361/CE

[4] Ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014

3.6 ACQUISTO DI TERRENI

L'art. 69, comma 3, punto b) del Reg. (CE) n. 1303/2013 dispone che l'acquisto dei terreni non edificati e di terreni edificati è ammissibile al contributo del FEASR nei limiti del "*10% del totale delle spese ammissibili relative alla operazione considerata. In casi eccezionali e debitamente giustificati può essere fissata una percentuale più elevata per operazioni di tutela dell'ambiente."* Lo stesso concetto è riportato anche nell'art. 4 del Reg. delegato (UE) n. 480/2014.

Le spese relative all'acquisto di terreni, ivi incluse le indennità di esproprio per pubblica utilità, sono ammissibili nei limiti del 10% del costo totale dell'operazione considerata. In casi eccezionali e debitamente giustificati, alle condizioni stabilite da ciascun PSR, l'Autorità di gestione può fissare una percentuale più elevata per operazioni a tutela dell'ambiente secondo quanto disciplinato dall'art. 17.3 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 Febbraio 2018, N. 22 nel caso in cui siano rispettate le seguenti condizioni:

a) l'acquisto è stato effettuato sulla base di giustificati motivi e di una decisione positiva da parte dell'Autorità di gestione;

b) il terreno è destinato all'uso stabilito per un periodo determinato nella decisione di cui alla lettera a);

c) il terreno non ha una destinazione agricola salvo in casi debitamente giustificati decisi dall'Autorità di gestione;

d) l'acquisto è effettuato da parte o per conto di un'istituzione pubblica o di un organismo di diritto pubblico.

In ogni caso, l'acquisto dei terreni è ammissibile se sono rispettate le seguenti condizioni:

a. attestazione di un tecnico qualificato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato; nel caso in cui il prezzo di acquisto sia superiore, l'importo massimo ammissibile è pari a quello di mercato.

b. esistenza di un nesso diretto tra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione e di un periodo minimo di destinazione.

3.7 ACQUISTO DI BENI IMMOBILI

L'art. 45, comma 2, lettera a) del Reg. UE n. 1305/2013, dispone, nel caso di investimenti, la limitazione di ammissibilità della spesa alle seguenti voci: costruzione, *acquisizione,* incluso il leasing, o miglioramento *di beni immobili.*

L'acquisto di un bene immobile, ad esclusione degli impianti e delle attrezzature mobili di pertinenza, costituisce una spesa ammissibile purché funzionale alle finalità dell'operazione in questione.

A tale scopo occorre rispettare almeno le seguenti condizioni:

a. attestazione di un tecnico qualificato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato e, secondo disciplinato dall'art. 18 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 Febbraio 2018, N. 22, la conformità dell'immobile alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, nonché alle disposizioni dettate a tutela del paesaggio e degli altri eventuali vincoli gravanti sull'area interessata, oppure specifichi gli elementi di non conformità, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione da parte del beneficiario finale;

b. l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico; tale limitazione non ricorre nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime;

c. esistenza di un nesso diretto tra l'acquisto dell'immobile e gli obiettivi dell'operazione, nonché di un periodo minimo di destinazione compatibile con la normativa comunitaria.

3.8 FORNITURA DI BENI E DI SERVIZI SENZA PAGAMENTO IN DENARO

Disposizioni specifiche in materia sono contenute nell'art. 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013:

1. I contributi in natura sotto forma di forniture di opere, beni, servizi, terreni e immobili in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento in contanti giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente, sono considerati ammissibili a condizione che lo prevedano le norme in materia di ammissibilità dei fondi SIE e del programma e siano soddisfatti tutti i seguenti criteri:

a. il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell'operazione;

b. il valore attribuito ai contributi in natura non supera i costi generalmente accettati sul mercato in questione;

c. il valore e la fornitura dei contributi possono essere valutati e verificati in modo indipendente;

d. nel caso di terreni o immobili, può essere eseguito un pagamento in denaro ai fini di un contratto di locazione per un importo nominale annuo non superiore a una singola unità della valuta dello Stato membro;

e. nel caso di contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita, il valore della prestazione è stabilito tenendo conto del tempo di lavoro trascorso e verificato il tasso di remunerazione per una prestazione di lavoro equivalente

Il valore dei terreni o immobili di cui al primo comma, lettera d), è certificato da un esperto qualificato e indipendente o da un organismo debitamente autorizzato e non può superare il limite del 10% della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata, di cui al paragrafo 3, lettera b dell'art. 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

L'articolo dispone che possa essere giudicata ammissibile la fornitura di beni e di servizi da parte del beneficiario, anche se tale fornitura non implica pagamenti di corrispettivi in denaro. Si tratta, in generale, di contribuzioni che non danno luogo ad oneri reali, ma che, a determinate condizioni, in quanto effettive, sono ammissibili a contributo.

Tra questi costi possono essere classificati i contributi in natura riferibili all'ipotesi generale di utilizzo di "*..terreni o immobili, attrezzature o materiali..*" senza pagamento di corrispettivi e senza la configurazione di oneri di ammortamento, così come l'utilizzo del parco macchine aziendale in alternativa all'affitto di analoghi mezzi. In quest'ultimo caso, il valore dell'utilizzo di macchine e/o attrezzature aziendali deve essere determinato tenendo conto dell'effettiva disponibilità in azienda della macchina e/o attrezzatura, del tempo di utilizzo effettivo, in condizioni di ordinarietà, e delle normali tariffe orarie/giornaliere stabilite dai prezzari regionali.

L'altro aspetto, riguardante i costi non effettivi ma comunque ammissibili, è legato agli apporti che consistono in prestazioni d'opera relative ad "*..attività di ricerca o professionali, o prestazioni volontarie non retribuite".* Un altro aspetto riguarda le modalità di esecuzione delle opere connesse ad investimenti fisici, in relazione alle quali, anziché rivolgersi ad un'impresa organizzata per ottenerne l'esecuzione, il beneficiario e/o i suoi familiari provvedono per proprio conto. In tale contesto sono ammissibili a cofinanziamento le operazioni di carattere agronomico e forestale eseguite dagli imprenditori agricoli e forestali, dai loro familiari, nonché dai piccoli proprietari forestali senza rivolgersi a soggetti terzi ma gestendo in maniera diretta l'intervento e portandolo a termine con l'ausilio delle proprie dotazioni aziendali (utilizzo di macchine e materiale disponibile in azienda). A questo proposito, sia le ore di lavoro previste che quelle risultanti a consuntivo, devono essere quantificate da un tecnico qualificato.

In linea generale, non sono ammissibili opere di carattere edile realizzate direttamente dal beneficiario o qualsiasi altra operazione che il beneficiario non è in grado di realizzare. Tuttavia, ad esclusione della misura 4.2 (sostegno agli investimenti nel settore della trasformazione/commercializzazione e/o sviluppo di prodotti agricoli), in situazioni particolari legate al contesto locale e per interventi di modesta entità, l'Autorità di gestione può derogare a tale principio stabilendo i criteri da adottare.

In ogni caso, tanto per la fornitura di beni che per la fornitura di servizi, i relativi costi possono essere giudicati ammissibili se il valore degli stessi "… *possa essere valutato e verificato da un organismo indipendente*" e se è dimostrata la loro verificabilità e controllabilità.

L'ammissibilità delle suddette tipologie di spesa, pertanto, è legata al rispetto delle seguenti condizioni:

a. i lavori/forniture devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte;

b. i lavori/forniture eseguiti devono essere pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione, anche temporaneamente, all'azienda;

c. il loro valore deve poter essere soggetto a revisione contabile e valutazione indipendente (computo metrico ecc.);

d. i lavori/forniture eseguiti non devono essere collegati a misure di ingegneria finanziaria;

e. se trattasi di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore sia determinato tenendo conto delle capacità fisico/professionali, del tempo effettivamente prestato in "condizioni di ordinarietà" e delle normali tariffe orarie/giornaliere in vigore per l'attività eseguita, stabilite dai prezzari regionali e delle Province autonome;

f. se trattasi di apporto di terreni o immobili, il loro valore sia certificato da un professionista qualificato e indipendente o da un ente abilitato;

g. sia possibile effettuare valutazioni comparative tra il valore del bene disponibile in natura e quelli simili elencati nei prezzari regionali e delle Province autonome vigenti;

h. che esse siano verificabili e controllabili.

Quando i materiali di consumo sono reperibili direttamente in azienda (contributo in natura), il relativo valore deve essere determinato in base al prezzario aggiornato utilizzato dalle Regioni e Province autonome. Nel caso in cui tale prezzario non preveda la voce di spesa relativa al bene fornito in natura, occorre produrre una certificazione dalla quale risulti l'idoneità del materiale fornito ed il relativo valore.

Il limite massimo per questa tipologia di spesa è indicato al comma 1, lett. a) dell'art. 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013, che dispone *" il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell'operazione;*".

In sostanza, la spesa pubblica cofinanziata dal FEASR deve essere minore o uguale alla differenza tra il costo totale dell'investimento ed il costo del materiale e delle prestazioni in natura.

$A \leq (B - C)$

Dove:

A = Spesa pubblica cofinanziata dal FEASR (Contributo pubblico totale)

B = Spesa totale ammissibile (Costo totale dell'investimento ammesso ad operazione ultimata)

C = Contributi totali in natura (Costo del materiale e delle prestazioni in natura)

Tuttavia, l'applicazione della suddetta formula può comportare che le spese effettuate in natura siano di fatto non ammissibili.

Ad esempio, per determinate misure di investimento in cui è possibile erogare un contributo pubblico per un importo pari al 100% del valore dell'investimento (come ad esempio le misure 4.4 e 8) il contributo in natura è totalmente escluso dal finanziamento pubblico e quindi, di fatto, non ammissibile. Alcuni esempi numerici che possono aiutare a capire meglio la questione sono riportati nel box sottostante:

Data la formula $A \leq B - C$ derivante dal paragrafo 1 dell'articolo 69 in cui

A = contributo pubblico erogabile

B = costo totale dell'operazione

C = contributo in natura

e ipotizzando una misura con contributo pubblico pari al 100% del costo totale dell'operazione, si possono avere varie fattispecie da prendere ad esempio:

1) B = 100 C = 20

applicando la formula sopra riportata si avrà: $A \leq 100 - 20 \rightarrow A \leq 80$.

In tal caso il contributo pubblico massimo erogabile sarà pari a 80 e quindi i 20 di contributo in natura non sono di fatto ammissibili.

2) B = 100 C = 60

applicando la formula sopra riportata si avrà: $A \leq 100 - 60 \rightarrow A \leq 40$.

In tal caso il contributo pubblico massimo erogabile sarà pari a 40 e quindi i 60 di contributo in natura non sono di fatto ammissibili

3) B = 100 C = 100

applicando la formula sopra riportata si avrà: $A \leq 100 - 100 \rightarrow A \leq 0$.

In tal caso non è possibile erogare alcun contributo pubblico e tutto il contributo in natura, coincidente con l'intera spesa dell'operazione, è di fatto non ammissibile.

Già nel corso della programmazione 2007-2013, la DG AGRI ha confermato la rimborsabilità dei contributi in natura per le operazioni investimento. Come precisato dalla stessa Commissione europea, è possibile trovare una soluzione a tale questione attraverso l'utilizzo dei costi standard applicando alle suddette misure quanto previsto dall'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (cfr. paragrafo 2.7).

Ovvero, ipotizzando che, nell'ambito della misura 4.4 "Investimenti non produttivi", un agricoltore provveda alla realizzazione di un muretto a secco attraverso lavori in economia e non possa quindi presentare documenti giustificativi di spesa per il rimborso, allora:

a) nel caso venisse applicato l'art. 69 del Reg. (CE) n. 1303/2013 l'agricoltore non riceverebbe alcun contributo pubblico (cfr. esempio box sopra);

b) nel caso in cui venisse applicato l'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'agricoltore riceverebbe invece un contributo pubblico calcolato in base all'utilizzo di ipotesi di costi standard e di ipotesi standard di mancato guadagno (es. attraverso l'utilizzo di tariffari regionali potrebbe ricevere un contributo pubblico pari a X euro per metro lineare di muretto a secco realizzato).

Ai sensi dell'art. 37, paragrafo 10, del Reg. (UE) n. 1303/2013, i contributi in natura non costituiscono spese ammissibili nell'ambito degli strumenti finanziari, fatta eccezione per i terreni o gli immobili che rientrano in investimenti finalizzati a sostenere lo sviluppo rurale, lo sviluppo urbano o la rivitalizzazione urbana, nel caso in cui il terreno o l'immobile faccia parte dell'investimento. Tali contributi di terreni o immobili sono ammissibili purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 69, paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

3.9 LE OPZIONI SEMPLIFICATE IN MATERIA DI COSTI

Come riportato nel capitolo 1 del presente documento, la regolamentazione comunitaria prevede diverse forme di sovvenzioni. Queste possono essere distinte in due categorie principali, l'una rappresentata dai costi reali (rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti) e l'altra dalle diverse opzioni di costi semplificati.

L'esperienza dei precedenti periodi di programmazione ha dimostrato che l'utilizzo dei costi semplificati può contribuire a ridurre il livello d'errore e gli oneri amministrativi, sia per i beneficiari che per le Amministrazioni. Per il periodo di programmazione 2014-2020, pertanto, le opzioni di costi semplificati sono state estese, prevedendo apposite disposizioni nel Reg. (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi SIE. Al fine di facilitare ulteriormente l'implementazione dei costi semplificati, la Commissione europea ha inoltre predisposto la Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC), di seguito Guida, che si ritiene opportuno richiamare nel presente documento[5].

Per quello che riguarda il fondo FEASR, la base normativa che rende possibile l'utilizzo dei costi semplificati nei PSR è rappresentata dall'art. 60 del Reg. (UE) n. 1305/2013, che rimanda alle pertinenti disposizioni del regolamento comune prima citato, e dalle norme specifiche per alcune misure, come ad esempio quelle a superficie.

[5] Documento EGESIF_14-0017, scaricabile dal seguente collegamento: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/thefunds/fin_inst/pdf/simpl_cost_it.pdf

3.9.1 I costi semplificati previsti dal Reg. (UE) n. 1303/2013, come modificato dal Reg. (UE) 1046/2018.

L'articolo 67.1 lettere b), c) d) ed e) del Reg. (UE) n. 1303/2013, come modificato dal Reg. (UE) 1046/2018, introduce la possibilità di utilizzare le seguenti opzioni di costi semplificati:

1. Tabelle standard di costi unitari;
2. Somme forfettarie;
3. Finanziamenti a tasso forfettario calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite;
4. Finanziamenti che non sono collegati ai costi delle operazioni pertinenti, ma si basano sul rispetto delle condizioni connesse alla realizzazione di progressi nell'attuazione o nel conseguimento degli obiettivi dei programmi di cui all'atto delegato adottato in conformità del paragrafo 5 bis dell'art. 67.

Dal punto di vista operativo, la tabella standard di costi unitari prevede che le spese ammissibili (tutte o in parte) siano calcolate sulla base di attività quantificabili, delle realizzazioni e dei risultati moltiplicati per un costo unitario definito in anticipo (per esempio, costo per ettaro di impianto). Essa è particolarmente adatta a spese riferite ad ore di lavoro o altre analoghe quantità fisiche facilmente misurabili.

Nel caso della somma forfettaria**,** la totalità o parte delle spese ammissibili viene rimborsata sulla base di una somma prestabilita. Le somme forfettarie possono comprendere importi di spesa riferibili a diverse variabili di spesa riunite in un'unica somma cui corrisponde un importo predefinito. In conformità con i termini predefiniti le somme forfettarie sono un sistema binario: se le attività sono consegnate nella loro interezza, l'importo prestabilito è pagato, altrimenti non vi è alcun pagamento. Tipico esempio di somma forfettaria è la diaria giornaliera che prevede costi di vitto e costi di alloggio, che vengono liquidati in unico importo se la prestazione è usufruita nel suo complesso, ma possono essere utilizzate anche nel caso di un costo orario complesso che ingloba prestazioni, trasferte, costi preparatori, ecc.

L'alternativa del finanziamento forfettario prevede, invece, che la specifica categoria di costi ammissibili deve essere calcolata in anticipo, applicando una percentuale a una o più categorie di costi ammissibili. Questo metodo può essere usato per calcolare i costi indiretti o altri tipi di costi, come ad esempio le spese di progettazione. La forma più utilizzata di finanziamenti a tasso forfettario sarà quella utilizzata per il calcolo dei costi indiretti, secondo le modalità di cui all'articolo 68.1 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Le differenti opzioni possono essere usate in modo distinto, o anche combinate, se del caso nell'ambito della medesima operazione. In quest'ultimo caso, sarà tuttavia necessario mantenere una distinzione per categoria di costo, progetto o fase (vedi articolo 67.3 del Reg. (UE) n. 1303/2013).

L'uso dei costi semplificati è un'opzione per lo Stato membro interessato: a livello di beneficiario, l'autorità di gestione può decidere di rendere tale uso facoltativo o obbligatorio per tutti o parte dei beneficiari o per tutte o parte delle operazioni. Nei casi in cui il sistema non è obbligatorio per tutti, tuttavia, il campo di applicazione delle opzioni di costo semplificato da applicare, vale a dire la categoria di progetti e attività dei

beneficiari per le quali è possibile utilizzare i costi semplificati, dovrà essere chiaramente definito e pubblicato conformemente ai principi generali di trasparenza e di parità di trattamento.

Qualora un'operazione o un progetto facente parte di un'operazione è attuata esclusivamente mediante appalti pubblici, i costi semplificati non possono essere utilizzati (fatta eccezione per l'opzione di cui all'art. 67, paragrafo 1, lettera e, del Reg. 1046/2018). Laddove l'appalto pubblico nell'ambito di un'operazione o di un progetto facente parte di un operazione sia limitato a determinate categorie di costi, tutte le opzioni di cui al paragrafo 1 sono applicabili all'intera operazione o progetto facente parte di un'operazione. Per i dettagli relativi alle possibilità di utilizzo dei costi semplificati nel PSR, per ciascuna misura e per le principali tipologie di spese, si rimanda al contenuto dell' allegato 2.

3.9.2 I costi semplificati previsti dal Reg. (UE) n. 1305/2013

Oltre alle norme generali per i costi semplificati previste dal Reg. (UE) n. 1303/2013, per il fondo FEASR sono previste norme specifiche, che identificano proprie forme di sovvenzione e assistenza semplificate, spesso derivanti da quanto già previsto nel precedente periodo di programmazione.

Queste sono rappresentate, fondamentalmente, dalle ipotesi standard di costi aggiuntivi e mancato guadagno, che devono essere utilizzate per gli interventi a superficie e a capo, e in particolare per le misure 10 (sottomisura 10.1), 11, 12, 13, 14 e 15 (sottomisura 15.1). A queste, si aggiungono le misure per le quali la regolamentazione identifica già le somme o i tassi forfettari da erogare, ovvero la misura 6, la misura 9 e la misura 17 (vedi paragrafo successivo).

Per quello che riguarda la misura 2, si ricorda inoltre quanto richiamato al precedente paragrafo 3.8.1, relativamente all'applicabilità dei costi semplificati per operazioni attuate esclusivamente o parzialmente tramite appalti pubblici.

3.9.3 Definizione degli importi e metodo di calcolo

In conformità con quanto previsto dall'art. 67.5 del Reg. (UE) n. 1303/2013, gli importi erogati tramite le opzioni dei costi semplificati di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), c) e d), devono essere stabiliti attraverso uno dei seguenti modi:

a) tramite un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile;

b) utilizzando i valori individuati per altre politiche UE, per analoghe operazioni e beneficiari;

c) utilizzando i valori individuati per altre politiche nazionali, per analoghe operazioni e beneficiari;

d) impiegando i tassi previsti dal Reg. (UE) n. 1303/2013 o dal Reg. (UE) n.1305/2013;

e) utilizzando le norme specifiche per il fondo FEASR.

Il metodo di calcolo di cui al punto a) deve essere affidabile e verificabile, e basarsi su dati statistici o altre informazioni oggettive, su dati storici verificati dei singoli beneficiari o su dati derivanti da normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari.

Considerate le caratteristiche dei beneficiari dello sviluppo rurale (elevata numerosità, limitata dimensione economica, frequente assenza di dati di contabilità, ecc.), il metodo previsto dai PSR è riconducibile principalmente all'analisi e elaborazione di dati statistici o altre informazioni oggettive. I metodi basati sui valori derivanti da dati storici o contabili dei singoli beneficiari, sono più complessi da utilizzare ma possono trovare un ragionevole ambito di applicazione in riferimento ai progetti medio grandi.

Il metodo di calcolo per una misura/intervento del PSR potrà quindi basarsi sull'analisi statistica dei dati storici (p.e. analisi e elaborazione dei dati risultanti dalla spesa certificata sulla corrispondente misura/categoria di spesa del PSR 2007-2013). Sono comunque altrettanto validi anche altri tipi di analisi, come ad esempio le indagini di mercato, gli inviti a presentare proposte, i giudizi esperti, ecc. È inoltre possibile utilizzare una combinazione dei seguenti sistemi, per esempio alimentata in parte da dati storici e in parte da dati ottenuti tramite indagini di mercato, opportunamente ponderati. Per le altre informazioni più di dettaglio e soprattutto per cosa debba intendersi per calcolo "giusto, equo e verificabile", si rimanda al punto 5.2 della Guida.

Oltre all'elaborazione di uno specifico metodo di calcolo, per la definizione dei costi semplificati è possibile utilizzare i metodi e gli importi individuati per altri interventi della UE o nazionali, come indicato ai punti b) e c) sopra elencati. È questa una possibilità particolarmente interessante, in quanto comporta una semplificazione e riduzione del carico amministrativo per le Autorità di Gestione, oltre che l'armonizzazione delle regole tra le diverse politiche. Essa tuttavia può essere adottata alle seguenti condizioni:

- il metodo riutilizzato deve essere riferito a politiche/interventi finanziati esclusivamente dalla UE (p.e. Horizon 2020, LIFE, Twinning) o da fondi nazionali. Non sono quindi ammessi programmi cofinanziati;

- occorre accertarsi che il metodo è applicato a operazioni e beneficiari analoghi a quelli per cui sono stati elaborati, verificando in particolare se tale analogia sia presente per tutti gli elementi che sono stati presi in considerazione per il calcolo (le differenze afferenti a elementi che non incidono o che non sono stati presi in considerazione nel calcolo non sono infatti rilevanti);

- si deve utilizzare il metodo nella sua totalità, e non soltanto il risultato. Questo significa che il campo di applicazione, le categorie di spese ammissibili e gli altri elementi riferiti ai costi semplificati dovranno essere gli stessi identificati dal metodo che si intende adottare.

Sono poi previsti gli importi e tassi e metodi derivanti dai regolamenti, di cui al punto d). Per quello che riguarda gli importi forfettari, questi sono previsti dall'articolo 19 del Reg. (UE) n. 1305/2013 per la misura 6 – sviluppo delle aziende agricole e delle imprese, per le sottomisure 6.1, 6.2 e 6.3. Per questa fattispecie non è necessario elaborare nessun tipo di calcolo per determinare l'importo erogabile.

Sono inoltre identificati dai regolamenti due tipi di tassi forfettari, ovvero un tasso forfettario fino al 10% della produzione commercializzata, di durata quinquennale e decrescente, per la misura 9 a favore della costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27 del Reg. (UE) n. 1305/2013) e tassi forfettari per i costi indiretti e i costi diretti (costi del personale e altri costi diversi dai costi del personale), ai sensi degli artt. 68, 68-bis e 68-ter del Reg. (UE) n.1303/2013, come modificato dal Reg. (UE) 1046/2018.

L'opzione di cui all'art. 68 riveste un particolare interesse per alcune tipologie di interventi o misure, come ad esempio l'assistenza tecnica. Appare quindi utile richiamare nel dettaglio quanto previsto dall'articolo 68, punto 1 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e, nel caso particolare di costi diretti per operazioni finalizzate all'innovazione, dall'articolo 20 del Reg. Delegato (UE) n. 480/2014, che prevede le seguenti metodologie di calcolo dei tassi forfettari per i costi indiretti:

- tasso forfettario fino al 25 % dei costi diretti ammissibili, calcolato sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile o di un metodo applicato nell'ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazione e beneficiario;

- tasso forfettario fino al 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale, senza che vi sia un obbligo di eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile;

- tasso forfettario applicato ai costi diretti ammissibili, basato su metodi e valori individuati per altre politiche UE, per una tipologia analoga di operazione e beneficiario;

- per le misure 4, 8 (sottomisura 8.6) e 16, che contribuiscono alla priorità 1 dello sviluppo rurale "*Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali*", e che, nel caso della misura 4 e della sottomisura 8.6, fanno riferimento esclusivamente alle operazioni attuate da un gruppo operativo PEI, stesso tasso forfettario previsto per Orizzonte 2020, secondo le modalità stabilite dal Reg. (UE) n. 1290/2013.

Per quello che riguarda la determinazione dei costi per il personale connessi con il costo dell'operazione, si ricorda che, secondo quanto previsto dall'art.68-bis del Reg. (UE) n.1303/2013, come modificato dal Reg. (UE) 1046/2018, detti costi possono essere calcolati in base a un tasso forfettario fino al 20% dei costi diretti di tale operazione diversi dai costi per il personale. Gli Stati membri non sono tenuti a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile, purché i costi diretti dell'operazione non comprendano appalti pubblici di lavori di valore superiore alla soglia di cui all'art.4, lettera a), della Direttiva 2014/24/UE.

Ai fini della determinazione dei costi per il personale, una tariffa oraria può essere calcolata dividendo per 1.720 ore i più recenti costi annui lordi per l'impiego documentati, per le persone che lavorano a tempo pieno, o per la quota proporzionale corrispondente di 1.720 ore, per le persone che lavorano a tempo parziale. Quando si applica la tariffa oraria, il numero complessivo di ore dichiarate per persona per un determinato anno non supera il numero di ore utilizzate per il calcolo di tale tariffa oraria[6].

Infine, ai sensi dell'art. 68-ter del Reg. (UE) n.1303/2013, come modificato dal Reg. (UE) 1046/2018, è prevista la possibilità di utilizzare un tasso forfettario per i costi diretti diversi dai costi per il personale. In particolare, è possibile utilizzare un tasso forfettario fino al 40% dei costi diretti ammissibili per il personale, per coprire i costi ammissibili residui di un'operazione, senza che vi sia un obbligo di eseguire un calcolo per

[6] Qualora non siano disponibili, i costi annui lordi per l'impiego possono essere desunti dai costi lordi per l'impiego documentati disponibili o dal contratto di lavoro, debitamente adeguati in base a un periodo di 12 mesi. I costi per il personale relativi a persone che lavorano con un incarico a tempo parziale nell'ambito dell'operazione possono essere calcolati come percentuale fissa dei costi lordi per l'impiego, corrispondente a una percentuale fissa delle ore di lavoro impiegate nell'ambito dell'operazione su base mensile, senza l'obbligo di istituire un sistema separato di registrazione dell'orario di lavoro. Il datore di lavoro rilascia ai dipendenti un documento che stabilisce tale percentuale fissa.

determinare il tasso applicabile. Per le operazioni sostenute dal FEASR, le retribuzioni e le indennità versate ai partecipanti sono considerate costi ammissibili aggiuntivi non inclusi nel tasso forfettario. Il predetto tasso forfettario non è applicato ai costi per il personale calcolati in base a un tasso forfettario.

Infine, per quello che riguarda le norme specifiche per il fondo FEASR di cui al punto e), esse fanno riferimento dalle ipotesi standard di costi aggiuntivi e mancato guadagno per le misure a superficie o a capo. In questo caso, il calcolo deve fare riferimento alle indicazioni dell'articolo 10.2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014, che prevedono il rispetto dei seguenti principi, in continuità con quanto previsto per i precedenti periodi di programmazione:

- contenere unicamente elementi verificabili;
- essere basati su valori assodati mediante opportune perizie;
- indicare chiaramente le fonti dei dati utilizzati;
- essere differenziati in funzione delle condizioni regionali/locali e dell'effettiva utilizzazione del suolo;
- non contenere elementi connessi ai costi d'investimento.

3.9.4 Perizia attestante l'esattezza e adeguatezza dei calcoli

Secondo quanto previsto dall'art. 1, punto 24 del Reg. (UE) 2393/2017, *"se l'aiuto è concesso sulla base dei costi standard o dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), per quanto riguarda il mancato guadagno e le spese di manutenzione, e degli articoli da 28 a 31, 33 e 34, gli Stati membri garantiscono che tali elementi siano predeterminati in base a parametri esatti e adeguati e mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile. A questo scopo, un organismo dotato della necessaria perizia e funzionalmente indipendente dalle autorità competenti per l'attuazione del programma effettua i calcoli o conferma l'esattezza e l'adeguatezza degli stessi. Una dichiarazione attestante l'esattezza e l'adeguatezza dei calcoli è acclusa al programma di sviluppo rurale."*

La dichiarazione attestante l'esattezza e l'adeguatezza dei calcoli è pertanto necessaria per i costi standard e le ipotesi standard dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno determinati per le sottomisure 8.1 e 8.2 (limitatamente al mancato guadagno e alle spese di manutenzione) e delle misure 10, 11, 12, 13, 14 e 15. In caso di utilizzo di costi standard in altre misure, essa non è richiesta.

Per quello che riguarda gli elementi informativi da inserire nel programma in caso di adozione delle opzioni dei costi semplificati, si specifica che essi devono includere l'indicazione della base normativa utilizzata e, dove necessario[7], la descrizione del metodo di calcolo. Se nel corso della programmazione il calcolo viene

[7] In caso di adozione di: 1) valori individuati per interventi finanziati interamente dalla UE (Reg. (UE) n.1303/2013, articolo 67.5, lettera b); 2) valori individuati per interventi finanziati interamente con fondi nazionali UE (Reg. (UE) n. 1303/2013, articolo 67.5, lettera c) e 3) importi e dei tassi previsti dal regolamento sui fondi SIE, ove applicabile, e dal FEASR (Reg. (UE) n. 1303/2013, articolo 67.5, lettera d); il calcolo non è necessario

variato o integrato, sarà necessario procedere alla modifica del PSR aggiornando le sezioni interessate, ivi compresa la dichiarazione attestante l'esattezza e l'adeguatezza dei calcoli nei casi in cui essa è richiesta.

Nel caso in cui l'Autorità di Gestione intenda utilizzare le opzioni dei costi semplificati, il testo del PSR dovrà pertanto contenere le seguenti informazioni:

Sezione 8 – descrizione delle misure selezionate	a) Lista dei costi ammissibili per i quali si intendono utilizzare i costi semplificati b) Indicazione della base giuridica prescelta in casi di utilizzo dei costi semplificati (p.e. articolo 67, punto 1, lettera b) del Reg. (UE) n. 1303/2013, articolo 68, punto 1, lettera b) del Reg. (UE) n. 1303/2013, ecc.) c) Descrizione del metodo di calcolo utilizzato per l'identificazione dei costi standard e le ipotesi standard dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno d) In via facoltativa e se chiaramente identificati e noti, valori degli importi o dei tassi individuati a seguito dei calcoli
Sezione 15 – modalità di attuazione del programma	In relazione alla descrizione delle azioni intese a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, informazioni sui costi semplificati prescelti e rispettive misure
Sezione 18 – valutazione ex ante della verificabilità, controllabilità e del rischio di errore	Dichiarazione dell'organismo funzionalmente indipendente, per i costi standard e le ipotesi standard dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno delle sottomisure 8.1 e 8.2 (mancato guadagno e spese di manutenzione) e delle misure 10, 11, 12, 13, 14 e 15

3.9.5 Principi per la gestione e il controllo

La scelta di introdurre le opzioni dei costi semplificati comporta, da parte dell'Autorità di Gestione e dell'Organismo Pagatore, l'adozione di un diverso approccio di gestione e controllo, che si discosta da quello tradizionale dei costi reali.

Lo stesso Reg. (UE) n. 1305/2013 art. 60.4 prevede, del resto, che i pagamenti effettuati dai beneficiari siano giustificati da fatture e documenti probatori o da documenti aventi forza probatoria equivalente, tranne per le tabelle standard di costi unitari, le somme forfettarie e i finanziamenti a tasso forfettario previsti dal Reg. (UE) n. 1303/2013.

Ne deriva che, in caso di adozione delle opzioni dei costi semplificati, gli incaricati delle verifiche gestionali e dei costi contabili dovranno spostare la loro attenzione dalla analisi delle fatture e degli altri documenti probatori, normalmente verificati in caso di sovvenzioni basate sui "costi reali" dell'operazione, alla verifica dei risultati o output effettivamente conseguiti dal progetto. Nella pratica, la verifica della corrispondenza

tra importo richiesto per il sostegno e importo indicato nelle fatture non deve essere praticata per non vanificare il concetto stesso di costo semplificato.

In caso di adozione delle opzioni dei costi semplificati, gli elementi a cui prestare attenzione per la messa a punto della metodologia dovrebbero essere la solidità, la correttezza e la tracciabilità del calcolo effettuato. In particolare, si ritiene importante garantire l'affidabilità delle fonti utilizzate.

In fase esecutiva, sarà necessario garantire la corretta applicazione del metodo stabilito per i costi unitari e gli importi forfettari, attraverso l'esame dei risultati (*output*) del progetto. In caso di adozione di tassi forfettari, sarà inoltre necessaria la verifica dei costi reali e delle relative categorie su cui calcolare il tasso.

Sono questi i principi generali a cui rifarsi per la gestione e controllo delle operazioni sovvenzionate tramite i costi semplificati. Per ulteriori dettagli, approfondimenti e anche suggerimenti su come impostare il sistema di gestione e controllo nel caso dei costi semplificati, si rimanda al capitolo 6 della Guida redatta dalla Commissione europea.

3.10 ANTICIPI

In base agli artt. 45 e 63 del Reg. (UE) n. 1305/2013, i beneficiari del sostegno agli investimenti possono chiedere al competente organismo pagatore il versamento di un anticipo non superiore al 50 % dell'aiuto pubblico per l'investimento se tale possibilità è prevista nel programma di sviluppo rurale. L'ammontare di tale anticipo non può superare il 50% del contributo pubblico spettante per l'investimento stesso e deve essere subordinato al rilascio di una garanzia bancaria, o equivalente, corrispondente al 100% dell'ammontare dell'anticipo stesso.

Nel caso in cui il progetto si concluda con un pagamento complessivo inferiore all'importo approvato, occorre recuperare gli interessi maturati sulla parte eccedente l'anticipo pagato. Nel caso in cui il progetto si concluda con un pagamento complessivo inferiore rispetto all'importo dell'anticipo ricevuto, si deve recuperare il contributo ricevuto in eccesso, comprensivo degli interessi maturati.

Tuttavia, se si tratta di Enti pubblici, poiché l'anticipo erogato non matura interessi in quanto depositato su conti infruttiferi, la restituzione degli interessi non sarà dovuta.

Per gli enti pubblici, un atto rilasciato dall'organo giuridico decisionale è ritenuto equivalente alla garanzia suddetta a condizione che tale autorità si impegni a versare l'importo erogato a titolo di anticipo se il diritto all'anticipo non è stato riconosciuto.

Nell'allegato 1 sono riportate le misure e sottomisure che comprendono operazioni di investimento, per le quali è possibile concedere un anticipo.

Tenuto conto che per le Autorità di Gestione la concessione dell'anticipo ed il suo ammontare rappresentano un'opzione (non sono obbligatori), per gli aspetti procedurali si rende necessario consentire agli organismi pagatori di ottenere dalle stesse Autorità le informazioni necessarie per il pagamento degli anticipi.

Pertanto, ogni nuovo bando dovrà contenere un'indicazione sulle modalità di concessione degli anticipi, ove previsti dal PSR.

Ai sensi dell'art. 42, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1305/2013 è inoltre possibile concedere un anticipo ai Gruppi di Azione Locale. I gruppi di azione locale possono chiedere al competente organismo pagatore il versamento di un anticipo se tale possibilità è prevista nel programma di sviluppo rurale. L'importo dell'anticipo è limitato al 50 % del contributo pubblico alle spese di gestione e di animazione (sottomisura 19.4).

Nella specifica scheda di approfondimento per il Leader, sono dettagliate le tipologie di azioni e interventi.

3.11 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA

Le Autorità di gestione sono tenute a disciplinare, nei rispettivi provvedimenti attuativi, le modalità di concessione di eventuali varianti ai progetti presentati e le relative procedure da seguire.

Fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa vigente, in linea generale, al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, è auspicabile ridurre al minimo tali varianti, anche per evitare una forma di concorrenza sleale rispetto ai progetti non selezionati.

Non sono ammissibili varianti che comportano modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile tali da inficiare la finanziabilità stessa. Nel rispetto di tale condizione, sono considerate varianti in particolare: cambio di beneficiario, cambio di sede dell'investimento, modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate, modifica della tipologia di opere approvate; le varianti, di norma, devono essere preventivamente richieste. Nella valutazione generale delle varianti e delle relative disposizioni procedurali adottate da ciascuna Autorità di Gestione, particolare attenzione andrà rivolta al mantenimento dei requisiti che hanno determinato l'approvazione del progetto in base ai criteri di selezione.

Di norma non sono considerate varianti al progetto originario le modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative, purché contenute in una limitata percentuale di spesa definita da parte dell'Autorità di gestione nell'ambito delle disposizioni attuative di ciascun PSR, come ad esempio i cambi di preventivo, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene e fermo restando la spesa ammessa in sede di istruttoria, oppure la modifica di attrezzature o macchinari, rispetto a quelli indicati nella domanda di sostegno, con altri aventi caratteristiche tecniche e funzionali similari o comunque coerenti, giustificati e congrui rispetto al piano di investimento approvato".

3.12 OPERAZIONI REALIZZATE DA ENTI PUBBLICI E ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO E DA SOGGETTI TENUTI AL RISPETTO DELLA NORMATIVA APPALTI PUBBLICI

Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici o da soggetti tenuti al rispetto della normativa degli appalti pubblici[8] deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti, di cui al Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai fini dell'individuazione del fornitore, e quindi, dell'ammissibilità della spesa per l'esecuzione di opere, servizi e forniture, gli Enti pubblici possono utilizzare, a titolo esemplificativo:

- le procedure ad evidenza pubblica di cui agli artt. 60 e 61 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;
- le procedure previste dall'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i per l'affidamento di contratti di importo fino alla soglia comunitaria, nel rispetto delle Linee guida Anac che disciplinano la materia;
- le procedure negoziate senza bando, nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art.63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tenuto conto anche delle Linee guida Anac che disciplinano la materia;
- il contratto di affidamento diretto "in house providing", nel rispetto di quanto previsto dall'art. 192, D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii[9];
- accordi con altra Amministrazione pubblica, ai sensi dell'art.15 della L. 241/1990.

Nel caso in cui la scelta dell'Ente ricada sull'affidamento "in house providing", per la legittimità dello stesso è necessario che ricorrano le condizioni previste dall'art.5 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii, ovvero che concorrano i seguenti elementi:

a) l'amministrazione aggiudicatrice eserciti sul soggetto affidatario un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi;

b) il soggetto affidatario svolga più dell'80% delle prestazioni effettuate a favore dell'amministrazione aggiudicatrice o di un altro ente pubblico controllato dalla prima;

c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione private che non comportano controllo o potere di veto, previsti dalla legislazione nazionale e che non esercitano un'influenza determinante sulla medesima persona giuridica.

In tutte le procedure di selezione dei fornitori gli enti pubblici dovranno fornire garanzie in merito alla ragionevolezza dei costi, compreso il caso di ricorso a società in-house. In particolare, nel caso degli "in house providing" tali garanzie dovranno fare riferimento alla congruità dell'offerta economica, alla

[8] La dicitura più ampia comprende anche eventuali soggetti non di diritto pubblico obbligati al rispetto della normativa. Es. consorzi forestali.

[9] Cfr. anche art. 16 D.lgs. n.175/2016 e ss.mm.ii., nonché Linee guida ANAC n,7.

ragionevolezza dei costi di personale sostenuti direttamente, alla congruità delle spese generali, e al rispetto delle procedure di selezione di fornitori terzi di beni e servizi. Per quanto riguarda la qualità dei servizi offerti dalle strutture in-house, questi dovranno essere avvicinati (in termini di qualità, profili professionali e costi) alle migliori esperienze di mercato.

Il rispetto delle vigenti disposizioni legislative deve essere garantito anche nella fase di scelta del soggetto incaricato della progettazione e direzione lavori.

Successivamente all'affidamento, gli Enti devono vigilare sul rispetto dei termini contrattuali, con particolare riguardo all'affidamento di servizi supplementari, di varianti e proroghe ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016.

Nel caso in cui l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture sia di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria gli enti pubblici possono realizzare direttamente alcune operazioni, in amministrazione diretta o mediante affidamento diretto, secondo quanto previsto dall'art. 36 D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii[10]. In questo caso, affinché le relative spese possano essere considerate ammissibili, l'ente pubblico che le sostiene assicura il rispetto della normativa comunitaria e nazionale sugli appalti e adotta ogni iniziativa volta a garantire la massima trasparenza nelle fasi di progettazione e realizzazione degli interventi, nonché di contabilizzazione delle spese sostenute (p.e. *timesheet*).

A titolo esemplificativo, l'art. 36 dispone che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; tuttavia, la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una *best practice* anche alla luce del principio di concorrenza (sul punto, Linee Guida ANAC n. 4/2016)[11]
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'art. 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, lett. b) [12]

Nel caso di provvedimenti di concessione ad Enti pubblici per attività per le quali si rende necessario far ricorso a procedure di gara, l'erogazione degli anticipi sarà commisurata all'importo definitivo.

[10] Cfr. delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018.

[11] Cfr. delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018.

[12] Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Linee guida, si rinvia al Codice degli Appalti.

Fatto salvo quanto diversamente disposto dalle Autorità di gestione dei singoli programmi, qualora le Regioni/Province Autonome titolari dei programmi siano i beneficiari degli interventi, ai fini della erogazione dei finanziamenti possono essere individuati, quali destinatari del pagamento, i soggetti selezionati per la fornitura dei servizi.

In relazione alle spese generali, nel caso di Enti pubblici, gli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall' art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nella misura dell'ottanta per cento delle risorse finanziarie di cui ai commi 2 e 3, possono essere considerati ammissibili a condizione che sia rispettata la normativa comunitaria e nazionale applicabile e che la rendicontazione consenta di individuare e di ripercorrere il lavoro svolto in riferimento alla specifica attività eseguita.

3.13 IVA E ALTRE IMPOSTE E TASSE

In base a quanto previsto dall' art. 69 comma 3, lettera c, del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'imposta sul valore aggiunto non è ammissibile a un contributo dei fondi SIE, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

Nel caso specifico dei GAL, è compito dell'Autorità di Gestione stabilire le condizioni di ammissibilità dell'IVA, sulla base delle caratteristiche e delle attività svolte dal GAL stesso.

È prevista una deroga nel caso in cui il sostegno sia erogato tramite strumenti finanziari. Ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 11, del regolamento 1303/2013 infatti, *"il trattamento dell'IVA al livello degli investimenti realizzati dai destinatari finali non è preso in considerazione ai fini della determinazione dell'ammissibilità della spesa nell'ambito dello strumento finanziario"*. Nel caso di combinazione del sostegno erogato tramite strumenti finanziari con sovvenzioni dirette, alle sovvenzioni si applica comunque l'articolo 69, paragrafo 3, lettera c.

L'imposta di registro, se afferente a un'operazione finanziata, costituisce spesa ammissibile. Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest'ultimo.

Infine, in base alla nota protocollo RTD/A/4/IMSR/MB/VM/ (2007) Adonis D/567923 del 10 gennaio 2008 della Direzione generale Ricerca della Commissione europea, l'IRAP è esclusa dai costi ammissibili al cofinanziamento dei fondi europei.

3.14 LEASING

Come disposto dall'art. 45 del Regolamento UE n. 1305/2013, la spesa sostenuta in relazione ad operazioni di locazione finanziaria (leasing) è ammessa solo per misure che riguardino investimenti per acquisto di beni immobili e mobili attraverso l'aiuto concesso all'utilizzatore. L'utilizzatore è il beneficiario diretto del contributo.

Per quanto concerne l'acquisto di nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici, il leasing è ammissibile con patto di acquisto e fino ad un massimo del valore di mercato del bene.

La spesa ammissibile è rappresentata dai canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura o da un documento avente forza probatoria equivalente, entro il limite fissato per l'ammissibilità delle spese, al netto dei costi connessi al contratto (garanzie del concedente, costi di rifinanziamento, interessi, spese generali e oneri assicurativi).

In ogni caso, deve essere garantita la non alienabilità del bene e la destinazione d'uso per il periodo previsto dall'operazione finanziata.

3.15 STRUMENTI FINANZIARI

Ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento 1303/2013 *"I fondi SIE possono intervenire per sostenere strumenti finanziari nell'ambito di uno o più programmi, anche quando sono organizzati attraverso fondi di fondi, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi specifici stabiliti nell'ambito di una priorità".*

3.15.1 Spese ammissibili a chiusura degli interventi

Le spese ammissibili a chiusura del programma sono definite dall'articolo 42, paragrafi 1, 2 e 3 del regolamento 1303/2013.

Costituisce spesa ammissibile il totale dei contributi del programma versati allo strumento, utilizzati in relazione alle seguenti categorie di spesa:

1. Pagamenti a beneficio del destinatario finale [articolo 42, paragrafo 1, lettera a)] o impegnati a fronte di garanzie rilasciate [articolo 42, paragrafo 1, lettera b)];
2. Costi e commissioni di gestione riconosciuti al gestore dello strumento [articolo 42, paragrafo 1, lettera d)];
3. Somme destinate a pagamenti futuri da parte del gestore del fondo versati in conti di garanzia aperti specificamente per gli scopi previsti [articolo 42, paragrafo 1, lettera c); articolo 42, paragrafo 2; articolo 42, paragrafo 3].

Ai sensi del Reg. (UE) n. 2017/2393 il capitale d'esercizio può essere considerato una spesa ammissibile quando il sostegno è erogato tramite uno strumento finanziario istituito conformemente all'art. 37 del regolamento 1303/2013. Tale spesa ammissibile non può essere superiore a 200.000 euro o al 30% dell'importo totale delle spese ammissibili per l'investimento, qualora tale importo sia più elevato.

Sempre in riferimento al Reg. (UE) n. 2017/2393 i paragrafi 1, 2 e 3 dell'art. 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013 non si applicano quando il sostegno è erogato sotto forma di strumenti finanziari.

3.15.2 Pagamenti intermedi

Il versamento agli strumenti delle risorse PSR deve essere effettuato in modo rateizzato.

Ciascun versamento può essere dichiarato alla Commissione per il rimborso della quota FEASR a titolo di pagamento intermedio ai sensi dell'articolo 36 del regolamento 1306/2013, e non deve superare il 25 per cento dell'importo complessivo dei contributi del programma che si prevede di versare allo strumento entro il termine di ammissibilità delle spese per le categorie di spesa 1 e 2 del precedente paragrafo.

Tale importo complessivo è quello che risulta dall'Accordo di finanziamento tra Autorità di gestione e gestore dello strumento ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 7 del regolamento 1303/2013. Il suddetto importo è fissato sulla base dei risultati della valutazione ex ante degli strumenti, redatta in conformità con l'articolo 37, paragrafo 2 del regolamento 1303/2013.

Nel corso del periodo di programmazione dunque, il finanziamento dello strumento dovrà avvenire attraverso almeno 4 versamenti, per i quali è possibile ottenere il rimborso della quota FEASR a titolo di pagamento intermedio, per le categorie di spese ammissibili 1 e 2 del precedente paragrafo. A conclusione del periodo di ammissibilità saranno dichiarate anche le spese, comunque effettuate entro tale termine (31/12/2023), per le somme versate in conti di garanzia per utilizzi futuri rientranti nella categoria 3.

Il secondo pagamento intermedio può avere luogo solo nel momento in cui almeno il 60 per cento delle risorse versate con il primo pagamento siano state utilizzate, ai sensi dell'articolo 42 del regolamento 1303/2013, per le categorie di spesa 1 e 2 riportate nel precedente paragrafo. Dal terzo pagamento in poi, le risorse versate per le medesime categorie di spesa devono essere state utilizzate almeno all'85 per cento.

Nel caso degli strumenti finanziari, il cofinanziamento nazionale non deve essere necessariamente contestuale al versamento della quota FEASR, ma può essere versato in un momento successivo al fondo di fondi, allo strumento finanziario o direttamente al destinatario finale, ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 9, del regolamento 1303/2013. In questi casi, ciascuna domanda di pagamento intermedio può includere fino al 25 per cento del cofinanziamento nazionale previsto con riferimento alle spese rientranti nelle categorie 1 e 2.

Le precedenti norme sui pagamenti intermedi non si applicano agli strumenti finanziari per i quali l'Autorità di gestione assume direttamente compiti di esecuzione (esclusivamente fondi di garanzia e fondi di credito) ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 4, lettera c) del regolamento 1303/2013. In questo caso, le domande di pagamento intermedio possono includere esclusivamente i pagamenti realmente effettuati a favore dei beneficiari finali per le categorie di spesa 1 di cui al paragrafo precedente.

3.15.3 Dettaglio delle spese ammissibili

Le tre categorie di spese ammissibili precedentemente descritte possono essere dettagliate nelle seguenti voci di spesa definite dall'articolo 42, paragrafi 1, 2 e 3 del regolamento 1303/2013:

1. Pagamenti a beneficio del destinatario finale o impegnati a fronte di garanzie rilasciate:
   a) **Art. 42, paragrafo 1, lettera a:** pagamenti ai destinatari finali (ed esempio a titolo di finanziamenti o di investimenti in capitale di rischio);
   b) **Art. 42, paragrafo 1, lettera a:** contributi erogati tramite altre forme di sostegno, combinate con gli strumenti finanziari in un'unica operazione ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento 1303/2013;
   c) **Art. 42, paragrafo 1, lettera b:** nel caso dei fondi di garanzia, il totale delle risorse accantonate a fronte di ciascuna garanzia rilasciata nel corso del periodo di programmazione;
2. Costi e commissioni di gestione riconosciuti al gestore dello strumento:

a) **Art. 42, paragrafo 1, lettera d:** rimborso dei costi di gestione sostenuti o pagamento delle commissioni di gestione dello strumento finanziario.

3. Somme destinate a pagamenti futuri da parte del gestore del fondo versati in conti di garanzia aperti specificamente per gli scopi previsti:
   a) **Art. 42, paragrafo 1, lettera c:** gli abbuoni di interesse o gli abbuoni di commissioni di garanzia capitalizzati, utilizzati in combinazione con strumenti finanziari da pagare per un periodo non superiore ai dieci anni successivi al periodo di ammissibilità;
   b) **Art. 42, paragrafo 2:** in caso di strumenti azionari o di micro-credito, i costi e le commissioni di gestione capitalizzati da pagare per un periodo non superiore ai sei anni successivi al periodo di ammissibilità.
   c) **Art. 42, paragrafo 3:** In caso di strumenti azionari, un importo limitato di pagamenti per investimenti nei destinatari finali da effettuarsi per un periodo non superiore a quattro anni dopo il termine per l'ammissibilità delle spese.

Le precedenti voci di spesa possono essere dettagliate nei termini seguenti.

a) Art. 42, paragrafo 1, lettera a: pagamenti ai destinatari finali (ed esempio a titolo di finanziamenti o di investimenti in capitale di rischio)

Costituiscono spese ammissibili tutti i pagamenti a favore dei destinatari finali sotto forma di prestiti o di investimenti nel capitale di rischio o di prodotti intermedi (es. prestito mezzanino).

b) a) Art. 42, paragrafo 1, lettera a: contributi erogati tramite altre forme di sostegno, combinate con gli strumenti finanziari in un'unica operazione ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento 1303/2013

Pagamenti a beneficio dei destinatari finali, erogati dallo strumento finanziario in altre forme (es. abbuono interessi, abbuoni di commissioni di garanzia, assistenza tecnica), che possano essere considerate connesse all'intervento dello strumento finanziario e di conseguenza essere trattate come un'unica operazione ai fini delle dichiarazioni di spesa e conseguente richiesta di rimborso della quota FEASR.

Ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento 1303/2013 infatti, nel caso in cui gli strumenti finanziari siano combinati con forme di sostegno ad essi direttamente connesse, alle stesse si applicano le medesime norme applicabili al sostegno degli strumenti finanziari e l'intervento di sostegno a favore del destinatario finale è considerato come un'unica operazione.

Ciò implica che anche le risorse destinate a tali forme di sostegno (es. abbuoni interesse) sono versate allo strumento finanziario che provvede a trasferirle al destinatario finale insieme con il prodotto finanziario specifico della propria attività (es. un prestito).

c) Art. 42, paragrafo 1, lettera b: nel caso dei fondi di garanzia, il totale delle risorse accantonate a fronte di ciascuna garanzia rilasciata nel corso del periodo di programmazione

Nel caso dei fondi di garanzia costituisce spesa ammissibile il totale delle risorse accantonate a fronte di ciascuna garanzia rilasciata dal fondo nel corso del periodo di ammissibilità delle spese, a copertura del rischio di perdite future attese e inattese.

L'importo è determinato sommando il valore iniziale dell'accantonamento relativo a ciascuna garanzia rilasciata, includendo sia i contratti ancora in essere sia quelli giunti a scadenza a seguito del completo rimborso del prestito da parte del destinatario finale o del pagamento della garanzia a seguito di inadempimento del soggetto garantito.

L'entità dell'accantonamento per ciascuna garanzia rilasciata (espressa come percentuale del valore della garanzia) è definita dal gestore del fondo sulla base di una prudente valutazione ex ante del rischio di perdita attesa e inattesa che grava sullo specifico prodotto di garanzia offerto, considerando le specifiche condizioni del mercato di riferimento, la strategia di investimento del fondo, i principi di economicità ed efficienza. La percentuale di accantonamento è condivisa con l'Autorità di gestione e fissata nell'Accordo di finanziamento.

Ai sensi dell'articolo 8 del regolamento 480/2014, l'applicazione della suddetta percentuale di accantonamento si traduce in un coefficiente di moltiplicazione tra l'importo del contributo del PSR al fondo ed il valore totale delle garanzie rilasciate. Qualora, a chiusura del programma, l'importo totale delle garanzie non rispetti il suddetto moltiplicatore, la spesa ammissibile è ridotta in maniera proporzionale.

d) Art. 42, paragrafo 1, lettera d: rimborso dei costi di gestione sostenuti o pagamento delle commissioni di gestione dello strumento finanziario.

I costi per la gestione dello strumento finanziario costituiscono spese ammissibili e ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 5, possono essere computati alternativamente in due forme:

a) Costi di gestione: costi diretti o indiretti rimborsati a fronte di giustificativi di spesa;

b) Commissioni di gestione: prezzo concordato per i servizi resi dal gestore definiti, se del caso, tramite una procedura competitiva di mercato.

Con riferimento ai costi di gestione, questi possono includere i costi sostenuti dal gestore del fondo per la preparazione delle decisioni di investimento ed il successivo monitoraggio degli stessi (es. studi tecnici, audit, pareri legali ecc.). Non sono inclusi costi che siano connessi alla preparazione o implementazione dei progetti o piani di investimento individuali dei destinatari finali, quali costi per autorizzazioni, studi di fattibilità tecnica, costi per la gestione del progetto ecc., che costituiscono parte del costo dell'investimento a carico del destinatario finale.

Le spese per il rilascio del prodotto finanziario (es. prestito) eventualmente poste a carico del destinatario finale non possono essere incluse nei costi di gestione per evitare che il gestore ottenga un doppio rimborso.

A titolo di esempio, possono essere considerate spese ammissibili i seguenti costi:

- costi di personale, incluse spese di viaggio compresi vitto e alloggio, costo degli uffici, attrezzature, sistemi IT, cancelleria e altri materiali di consumo, direttamente connessi alla gestione e investimento delle risorse PSR versate allo strumento; costi sostenuti per attività quali selezioni e bandi, controlli, monitoraggio e reporting, consulenze, informazione e pubblicità;
- costi generali del gestore, calcolati sulla base dei costi reali e allocati pro-rata alle operazioni PSR sulla base di una metodologia debitamente giustificata, corretta ed equa.

In linea generale le spese e commissioni di gestione sono ammissibili a partire dalla data di sottoscrizione dell'Accordo di finanziamento. I costi sostenuti nell'ambito delle attività preparatorie e di implementazione dello strumento, anteriori alla sottoscrizione dell'accordo, sono comunque considerati ammissibili qualora successivi alla data della decisione formale con cui il gestore è stato selezionato o individuato dall'Autorità di gestione.

Il termine di ammissibilità coincide con il termine ultimo per l'ammissibilità delle spese del Programma.

Indipendentemente dalla scelta tra costi o commissioni di gestione, il calcolo delle spese ammissibili è fatto in conformità ai criteri e ai massimali previsti dagli articoli 12 e 13 del regolamento 480/2014.

Ai sensi dell'articolo 12 del regolamento delegato 480/2014, i costi o le commissioni riconosciuti al gestore devono essere calcolati sulla base di criteri orientati ai risultati, e in particolare:

a) l'erogazione dei contributi forniti dal programma sostenuto da fondi SIE;

b) le risorse restituite a fronte degli investimenti o dello sblocco delle risorse impegnate per i contratti di garanzia;

c) la qualità delle misure di accompagnamento che precedono e seguono la decisione di investimento per massimizzare l'impatto dell'investimento;

d) il contributo dello strumento finanziario agli obiettivi e agli output del programma.

La metodologia per l'applicazione dei suddetti criteri è definita dall'Autorità di gestione, che provvede a informare il Comitato di sorveglianza. In particolare, l'Autorità di gestione applica tali criteri definendo specifici obiettivi e target per il controllo delle performance del gestore.

Tale metodologia è inclusa nell'Accordo di finanziamento. Il Comitato di sorveglianza riceve inoltre relazioni annuali sui costi e sulle commissioni di gestione effettivamente pagati nel corso dell'anno solare precedente.

I Costi e le commissioni di gestione rendicontabili come spese ammissibili sono comunque limitati entro le soglie previste dall'articolo 13, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento 480/2014. L'Autorità di gestione può fissare soglie inferiori nell'ambito dell'accordo di finanziamento.

Il paragrafo 1 del citato articolo 13 fissa le soglie massime annuali nel caso di fondi di fondi. Nel paragrafo 2 sono riportate le soglie annuali applicabili agli organismi che gestiscono direttamente strumenti che investono nei destinatari finali. Le soglie sono distinte per tipologia di strumento e composte di due parti:

- una remunerazione base, calcolata sulla base delle somme realmente versate allo strumento o impegnate per lo strumento sulla base dell'accordo di finanziamento nel caso di strumenti azionari;
- una remunerazione basata sui risultati, il cui calcolo è basato sui pagamenti o gli accantonamenti per le garanzie rilasciate a favore dei destinatari finali anche qualora effettuati tramite il reinvestimento dei rientri attribuibili ai contributi del programma.

Il calcolo è effettuato pro-rata temporis utilizzando le percentuali massime previste dal regolamento.

Le soglie sono devono in ogni caso essere intese come valore aggregato riferito all'intero periodo di programmazione.

Il paragrafo 3 prevede delle soglie massime, per i fondi di fondi e per le diverse tipologie di strumenti finanziari che operano direttamente a favore dei destinatari finali, in percentuale sul totale dei versamenti allo strumento nel corso del periodo di programmazione.

Il valore totale della spesa ammissibile a titolo di costi o commissioni di gestione a chiusura del programma è quello più basso tra l'ammontare calcolato ai sensi del paragrafo 2 e quello derivante dall'applicazione delle soglie di cui al paragrafo 3 dell'articolo 13 del regolamento 480/2014.

Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento 480/2014, nel caso in cui uno stesso strumento operi contemporaneamente come fondo di fondi e come strumento finanziario le soglie non possono essere cumulate per lo stesso versamento del programma o per le medesime risorse reinvestite a seguito di rientri.

Ai sensi del successivo paragrafo 5, nel caso in cui la maggioranza del capitale investito negli intermediari finanziari che forniscono capitale azionario proviene da investitori privati o da investitori pubblici che operano secondo il principio dell'economia di mercato e il contributo del programma è fornito a condizioni di parità con gli investitori privati, i costi e le commissioni di gestione devono essere conformi alle condizioni di mercato e non possono superare i costi e le commissioni di gestione pagabili dagli investitori privati.

Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 6 del regolamento 480/2014, le soglie di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del medesimo articolo possono essere superate nel caso in cui il gestore sia stato selezionato mediante una gara d'appalto conformemente alle norme applicabili e la gara d'appalto abbia dimostrato la necessità di costi e commissioni di gestione più elevati.

e) *Art. 42, paragrafo 1, lettera c: gli abbuoni di interesse o gli abbuoni di commissioni di garanzia capitalizzati, utilizzati in combinazione con strumenti finanziari da pagare per un periodo non superiore ai dieci anni successivi al periodo di ammissibilità.*

Nel caso di aiuti sotto forma di abbuono interessi o abbuono di commissioni di garanzia, utilizzati in combinazione con strumenti finanziari, oltre all'ammontare degli aiuti già erogati al termine del periodo di programmazione ai sensi di quanto previsto alla lettera b) del presente paragrafo, costituisce spesa ammissibile anche il valore attuale degli abbuoni interesse e abbuoni di commissioni di garanzia da corrispondere entro un periodo di non oltre 10 anni dal termine di ammissibilità delle spese, in relazione contratti relativi ad operazioni di finanziamento o di garanzia rilasciati ai destinatari finali entro il termine di ammissibilità delle spese.

Al fine dell'ammissibilità, le suddette somme sono versate in un conto di garanzia aperto specificamente a tale scopo. Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento 480/2014, eventuali risorse residue del conto di garanzia al termine del periodo di dieci anni, o derivanti dall'imprevista liquidazione dello strumento prima della scadenza, sono utilizzate in conformità con l'articolo 45 del regolamento 1303/2013.

f) *Art. 42, paragrafo 2: in caso di strumenti azionari o di microcredito, i costi e le commissioni di gestione capitalizzati da pagare per un periodo non superiore ai sei anni successivi al periodo di ammissibilità.*

In caso di strumenti azionari e di microcredito, costituisce spesa ammissibile il valore attuale dei costi o delle commissioni di gestione da pagare per un periodo non superiore ai sei anni successivi al periodo di ammissibilità, per investimenti nei destinatari finali comunque effettuati entro il periodo di ammissibilità. Non può essere inclusa nel calcolo la quota di costi di gestione coperta

tramite il reimpiego di risorse rientrate ai fondi nel corso del periodo di ammissibilità del programma o dopo il termine di ammissibilità ai sensi degli articoli 44 e 45 del regolamento 1303/2013.

I costi e le commissioni di gestione sono limitati entro i massimali di cui all'articolo 14, paragrafi 2 e 3 del regolamento 480/2014.

Ai fini dell'ammissibilità della spesa i suddetti costi sono versati in un conto di garanzia aperto specificamente a tale scopo. Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 4 del regolamento 480/2014, eventuali risorse residue del conto di garanzia al termine del periodo di sei anni, o derivanti dall'imprevista liquidazione dello strumento prima della scadenza, sono utilizzate in conformità con l'articolo 45 del regolamento 1303/2013.

g) *Art. 42, paragrafo 3: In caso di strumenti azionari, un importo limitato di pagamenti per investimenti nei destinatari finali da effettuarsi per un periodo non superiore a quattro anni dopo il termine per l'ammissibilità delle spese.*

Nel caso di strumenti azionari mirati alle imprese di cui all'articolo 37, paragrafo 4, per i quali l'accordo di finanziamento sia stato firmato entro il 31 dicembre 2017, che entro il termine del periodo di ammissibilità abbiano investito almeno il 55 per cento delle risorse previste a carico del programma sulla base dell'accordo di finanziamento, un importo limitato di pagamenti per investimenti nei destinatari finali effettuati per un periodo non superiore ai quattro anni dopo la fine del periodo di ammissibilità. L'importo è versato in un fondo di garanzia aperto specificamente a tale scopo e utilizzato nel rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 42, paragrafo 3, secondo comma del regolamento 1303/2013.

Eventuali risorse residue del conto di garanzia al termine del periodo di 4 anni sono utilizzate in conformità con l'articolo 45 del regolamento 1303/2013.

3.15.4 Interessi, altri proventi e reimpiego delle risorse entro il termine del periodo di ammissibilità

Ai sensi dell'articolo 43 del regolamento 1303/2013, i versamenti agli strumenti finanziari sono depositati su conti correnti bancari e investiti conformemente ai principi della sana gestione finanziaria.

Gli interessi e le altre plusvalenze imputabili al sostegno dei programmi sono utilizzati per le stesse finalità del versamento iniziale in conformità con quanto previsto dall'articolo 43, paragrafo 2 del regolamento 1303/2013.

Ai sensi dell'articolo 44 del regolamento 1303/2013, le risorse rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti o del liberarsi delle risorse accantonate a fronte delle garanzie rilasciate, comprese le plusvalenze e i rimborsi in conto capitale e gli altri rendimenti, quali interessi, commissioni di garanzia, dividendi, redditi di capitale o altri introiti generati dagli investimenti, sono reimpiegate per le seguenti finalità, nei limiti degli importi necessari e nell'ordine concordato nei pertinenti accordi di finanziamento:

a) ulteriori investimenti attraverso lo stesso strumento finanziario o altri strumenti finanziari, conformemente agli specifici obiettivi del programma;

b) remunerazione preferenziale degli investitori privati, o degli investitori pubblici operanti secondo il principio dell'economia di mercato, che contribuiscono allo strumento finanziario o che co-investono a livello dei destinatari finali. La remunerazione preferenziale è soggetta ai limiti di cui all'articolo 44, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento 1303/2013;

c) rimborso dei costi di gestione e pagamento delle commissioni di gestione dello strumento finanziario.

3.15.5 Utilizzo delle risorse dopo la scadenza del periodo di ammissibilità

Ai sensi dell'articolo 45 del regolamento 1303/2013, le risorse restituite agli strumenti finanziari, comprese le plusvalenze e i rimborsi in conto capitale e gli altri rendimenti, sono utilizzati conformemente alle finalità del programma, per un periodo di almeno otto anni dalla fine del periodo di ammissibilità delle spese:

a) nell'ambito del medesimo strumento finanziario, oppure, a seguito della liquidazione dello strumento in altri strumenti finanziari, purché in entrambi i casi una valutazione delle condizioni di mercato dimostri la necessità di mantenere tale investimento;
b) oppure tramite altre forme di sostegno.

3.16 SPESE GENERALI

L'art. 45, comma 2, lettera c) del Reg. (UE) n. 1305/2013, fa riferimento a "*spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale e economica, compresi gli studi di fattibilità".*

Le spese generali sono ammissibili quando direttamente collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, ovvero quando connesse a disposizioni previste dall'Autorità di gestione di ciascun programma.

Le spese generali possono essere attribuite alla pertinente attività per intero, qualora riferite unicamente al progetto finanziato, o mediante l'applicazione di precisi "criteri di imputazione", nel caso in cui le stesse siano in comune a più attività, secondo un metodo di ripartizione oggettivo, debitamente giustificato e preventivamente definito dall'Autorità di gestione.

I criteri d'imputazione di dette spese sono stabiliti dalle Autorità di Gestione in base ad una delle forme di sovvenzione previste dall'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Nell'ambito delle spese generali rientrano anche gli oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge, le spese bancarie e legali, quali parcelle per consulenze legali, parcelle notarili, spese per consulenza tecnica e finanziaria, spese per la tenuta di conto corrente (purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato all'operazione); sono altresì ammissibili le spese sia per garanzie fideiussorie, ai sensi degli articoli 45 e 63 del REG UE 1305/2013 che per garanzie finalizzate all'accesso al credito necessario per la realizzazione degli investimenti approvati.

Nell'ambito dei singoli provvedimenti attuativi, ciascuna Autorità di gestione fissa la percentuale massima di spesa riferibile alle spese generali, che comunque deve essere stabilita secondo un criterio oggettivo e dimostrabile.

Fermo restando la percentuale fissata dall'Autorità di gestione, occorre comunque verificare, ove pertinente come ad esempio nel caso delle consulenze, la ragionevolezza dei costi. Si dovrà in questo caso

fare riferimento a un sistema di valutazione adeguato, per la cui individuazione si rimanda al paragrafo 2.3.

Anche per le spese generali, è comunque possibile adottare le opzioni semplificate dei costi, quali ad esempio le somme forfettarie o i finanziamenti a tasso forfettario. Si rimanda a tal fine al paragrafo 3.9 delle presenti linee guida.

3.17 GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Nel caso di sovvenzioni, per rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi approvati, le spese potranno essere sostenute utilizzando esclusivamente conti bancari o postali intestati (o cointestati) al beneficiario. Non sono pertanto ammissibili pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi.

Fa eccezione la sottomisura 17.1 (premio assicurativo per il raccolto, gli animali e le piante), per la quale in caso di polizze collettive il pagamento è effettuato dall'organismo collettivo di difesa e non dal beneficiario.

Nel caso particolare di pagamento di una fornitura tramite finanziaria o istituto bancario, la spesa si considera sostenuta direttamente dal beneficiario, ancorché l'importo non sia transitato sul suo conto corrente, ma sia direttamente trasmesso dall'istituto che eroga il prestito al fornitore del bene oggetto del contributo, unicamente qualora nel contratto di finanziamento si riscontrino le seguenti condizioni:

1) l'ordine di pagamento nei confronti del fornitore è dato dal beneficiario stesso alla banca erogatrice del prestito;

2) il bene risulta di proprietà del beneficiario e nessun privilegio speciale ex art. 46 viene istituito sul bene medesimo oggetto dell'acquisto cui è espressamente finalizzato il prestito, ma unicamente il privilegio legale (ex art. 44 D.lgs. 385/93) sui beni aziendali.

Analogamente al capoverso precedente, nell'ambito della sottomisura 17.1, la spesa si considera sostenuta direttamente dal beneficiario anche nel caso di pagamento del premio assicurativo da parte del Consorzio di difesa al quale tale beneficiario appartiene, ancorché l'importo non sia transitato sul suo conto corrente, ma sia direttamente trasmesso dal Consorzio alla Compagnia assicuratrice che emette il certificato di polizza.

Il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti a un progetto approvato, con documenti intestati allo stesso, utilizza le seguenti modalità:

a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la

stessa fa riferimento, nonché la stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta transazione.

b) Assegno. Tale modalità può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e, possibilmente, la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, è consigliabile richiedere di allegare copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.

c) Carta di credito e/o bancomat. Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.

d) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

e) Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

f) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice);

g) Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

Nel caso di spese rendicontate per le attività svolte dal personale dipendente di enti pubblici deve essere prodotta la busta paga del dipendente che ha svolto l'attività e apposito prospetto riepilogativo (timesheet) del tempo impiegato sottoscritto dal dipendente stesso e dal competente responsabile dell'ente; sono ammissibili anche i relativi oneri riflessi purché giustificati con apposita documentazione. Nel caso di pagamenti effettuati da enti pubblici, il momento del pagamento è identificato dalla data di esecuzione del mandato da parte della tesoreria.

Le Amministrazioni responsabili della gestione e del controllo del Programma dovranno istituire un adeguato sistema (es. annullamento della fattura tramite timbratura nel caso di fatture datate prima del 1

gennaio 2019, riconciliazione della fattura tramite attribuzione CUP o scritture equipollenti, tracciatura della fattura, ecc.) atto a prevenire che le fatture e/o documenti contabili equivalenti possano, per errore o per dolo, essere presentate a rendicontazione sul medesimo o su altri Programmi, cofinanziati dall'Ue o da altri strumenti finanziari.

Il pagamento in contanti non è consentito, ad eccezione dei pagamenti effettuati dai beneficiari della sottomisura 17.1 (premio assicurativo per il raccolto, gli animali e le piante), nel rispetto della normativa vigente e fermo restando il divieto di artificioso frazionamento, e ad eccezione dei pagamenti effettuati dai beneficiari della sottomisura 3.1 (sostegno alla nuova adesione ai regimi di qualità) tramite bollettino postale prestampato dall'OdC e intestato al beneficiario.

3.18 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

L'art. 13 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 dispone che gli Stati Membri provvedano all'informazione e alla pubblicità, evidenziando in particolare il contributo concesso dalla Comunità europea e garantendo la trasparenza del sostegno del FEASR.

In base all'art. 13 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/669 e in particolare all'allegato II, al fine di garantire la visibilità delle realizzazioni cofinanziate dall'Unione europea, l'Autorità di gestione ha l'obbligo di realizzare attività informative e pubblicitarie rivolte ai potenziali beneficiari delle azioni cofinanziate.

D'altro canto, tutte le azioni di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario devono fare riferimento al sostegno del FEASR all'operazione riportando:

a) l'emblema dell'Unione;

b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR.

Durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dal FEASR:

a) fornendo, sul sito web per uso professionale del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l'obiettivo del sito web e il sostegno di cui beneficia l'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;

b) collocando, per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c) che beneficiano di un sostegno pubblico totale superiore a 50 000 EUR, almeno un poster (formato minimo A3) o una targa con informazioni sul progetto, che evidenzino il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico. Gli Stati membri possono tuttavia decidere che tale obbligo non si applichi, o che la soglia venga aumentata, per le operazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b) (con riguardo alle perdite di reddito e ai costi di manutenzione) e agli articoli da 28 a 31, 33, 34 e 40 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Gli Stati membri possono altresì decidere che tale obbligo non si applichi, o che la soglia venga aumentata, per altre operazioni che non comportano un investimento nel caso in cui, a causa della natura delle operazioni finanziate, non sia possibile individuare una sede idonea per il poster o la

targa. Una targa informativa deve essere affissa presso le sedi dei gruppi di azione locale finanziati da Leader»;

c) esponendo, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti per ogni operazione che consista nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione per le quali il sostegno pubblico complessivo supera 500 000 EUR.

Entro tre mesi dal completamento di un'operazione, il beneficiario espone una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione che soddisfi i seguenti criteri:

i) il sostegno pubblico complessivo per l'intervento supera 500 000 EUR;

ii) l'operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un'infrastruttura o di operazioni di costruzione;

iii) Il cartellone indica il nome e il principale obiettivo dell'operazione e mette in evidenza il sostegno finanziario dell'Unione.

I cartelloni, i poster, le targhe e i siti web recano una descrizione del progetto/dell'intervento e gli elementi di cui alla parte 2, punto 1. Queste informazioni occupano almeno il 25 % dello spazio del cartellone, della targa o della pagina web.

Caratteristiche tecniche delle azioni informative e pubblicitarie.

1. Logo e slogan

Ogni azione informativa e pubblicitaria presenta i seguenti elementi:

a) l'emblema dell'Unione conforme agli standard grafici quali presentati sul sito http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_en.htm, unitamente alla seguente indicazione del ruolo dell'Unione:

«Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali»;

b) per le misure e gli interventi finanziati da Leader, il logo di Leader:

++ Logo di Leader ++ Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto riportato nell'allegato III, parte 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14.

Le spese relative alle suddette azioni informative e pubblicitarie costituiscono parte integrante dell'operazione e sono pertanto eleggibili a cofinanziamento nella misura stabilita per l'operazione considerata.

3.19 STABILITÀ DELLE OPERAZIONI

L'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 "Stabilità delle operazioni" dispone che "1. *Nel caso di un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo fornito dai fondi SIE è rimborsato laddove, entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifichi quanto segue:*

a) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;

b) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;

c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dallo Stato membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Gli Stati membri possono ridurre il limite temporale definito al primo comma a tre anni, nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle PMI.

Come disposto dal citato art. 71, le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) devono essere mantenute per almeno cinque anni dal pagamento finale. Tuttavia, l'Autorità di gestione può stabilire criteri più restrittivi ed inoltre disciplinare i casi, le modalità e le condizioni in cui è possibile procedere a svincolo anticipato del bene o al trasferimento del vincolo a terzi, nonché alla sostituzione del bene con altri di valore e capacità corrispondenti, fatti salvi i principi previsti dalla normativa comunitaria.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo. Tale spostamento non dovrà comportare un indebito vantaggio, derivante dall'applicazione di condizioni o criteri di selezione più favorevoli (p.e. maggiore tasso di aiuto o priorità di selezione per la localizzazione in zona svantaggiata).

3.20 ASSISTENZA TECNICA

Secondo quanto prescritto dall'art. 51 del Reg. (UE) n. 1305/2013, il FEASR può finanziare attività di assistenza tecnica, da realizzarsi sia su iniziativa della Commissione (Rete europea per lo sviluppo rurale, rete PEI), che su iniziativa degli Stati membri, ivi compresa la creazione e il funzionamento della rete rurale nazionale.

Fatto salvo quanto diversamente disposto dalle Autorità di gestione dei singoli programmi, ai fini della erogazione dei finanziamenti si individuano, quali destinatari del pagamento, i soggetti selezionati per la fornitura dei servizi nell'ambito della misura 20 "Assistenza Tecnica". Rientrano in tale tipologia gli interventi della Rete Rurale Nazionale.

Le attività di assistenza tecnica possono essere attuate direttamente dall'Autorità di Gestione o, più comunemente, tramite il ricorso ad organismi o soggetti attuatori. Nel caso di ricorso a soggetti terzi, sarà necessario assicurare il rispetto della normativa generale sugli appalti, già richiamata al paragrafo 3.12.

Sarà inoltre necessario assicurare, come già definito al paragrafo 2.3, la congruità e la ragionevolezza dei costi. Nel caso specifico dei costi per il personale, e con particolare riferimento alle valutazioni di economicità e convenienza necessarie a giustificare affidamenti diretti "in house" o in convenzione, tale dimostrazione potrà essere fatta con riferimento ai vigenti contratti collettivi nazionali o tramite criteri comparativi mediante idonee ricerche di mercato.

Per quanto riguarda le tariffe di consulenti o collaboratori, può essere fatto riferimento alla circolare del Ministero del Lavoro e Previdenza sociale n. 2 del 2 febbraio 2009 e successive modifiche, integrazioni ed aggiornamenti, e alle tariffe previste da programmi finanziati integralmente dall'Unione europea, aventi caratteristiche assimilabili, quali ad esempio il Twinning. Inoltre, è possibile fare riferimento ad analisi e comparazione di informazioni e dati pubblici per l'acquisizione di servizi similari (analisi di mercato) o dati storici comparabili, il tutto supportato da relativa relazione esplicativa della scelta della procedura adottata oppure, ove applicabili, tramite appositi regolamenti regionali sulle procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale e coordinata e continuativa.

Per le spese relative all'acquisto di beni materiali e immateriali (ad es. hardware e software), gli stessi devono essere utilizzati per attività connesse al programma di sviluppo rurale approvato, pianificando in fase preventiva i fabbisogni di utilizzo. La selezione dei fornitori dei beni e servizi, ivi compresi i consulenti, potrà essere fatta tramite procedura comparativa, ovvero tramite l'utilizzo di albi di fornitori che garantiscano criteri di trasparenza e pubblicità o attraverso la presenza e la coerenza delle offerte presentate sul MePA. Si ricorda inoltre che, per i costi indiretti, si possono applicare le disposizioni del comma 1 lettera a) o in alternativa lettera b) dell'art. 68 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

4. SPESE NON AMMISSIBILI, VINCOLI E LIMITAZIONI

In base all'art. 69, comma 3, del Reg. (UE) n. 1303/2013, si ricorda che *"non sono ammissibili a contributo dei Fondi SIE, i seguenti costi:*

a) interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;

b) l'acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati per un importo superiore al 10 % della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata. Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15 %. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il limite può essere elevato al di sopra delle rispettive percentuali di cui sopra per operazioni a tutela dell'ambiente;

c) imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

Non sono ammissibili i deprezzamenti, le passività e interessi di mora.

La spesa per interessi passivi non è ammissibile, fatto salvo quanto riportato nel Reg. (UE) n. 1305/2013 e nei regolamenti di esecuzione laddove è espressamente previsto che il contributo del FEASR può essere concesso in forme diverse dagli aiuti diretti a fondo perduto.

Inoltre, in base all'art. 45 del Reg. (CE) n. 1305/2013, non sono ammissibili, nel caso di investimenti per l'acquisto di nuove macchine ed attrezzature (compresi i programmi informatici) attraverso un contratto di leasing con patto di acquisto, le spese connesse a tale contratto: garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.

In base all'art. 45.3 del Reg. (CE) n. 1305/2013, relativamente agli investimenti agricoli, inoltre, non sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

a) acquisto di diritti di produzione agricola;

b) acquisto di diritti all'aiuto;

c) acquisto di animali;

d) acquisto di piante annuali e loro messa a dimora.

Tuttavia, in caso di ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali o eventi catastrofici ai sensi dell'art. 18, paragrafo 1, lettera b), le spese per l'acquisto di animali possono essere considerate ammissibili. Tali spese, rimangono non ammissibili nel caso la predetta misura 5 venga attivata per operazioni legate all'introduzione di misure di prevenzione.

5. SCHEDE TECNICHE INDICATIVE PER L'AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE PER DETERMINATE CATEGORIE DI INTERVENTO

1. INVESTIMENTI

Riferimenti normativi	Reg. (UE) n. 1305/2013 Art. 45 Reg. (UE) n. 1303/2013 Reg. (UE) n. 2017/2393
Categorie di spesa eleggibili	1. Sono ammissibili a beneficiare del sostegno FEASR unicamente le seguenti voci di spesa: • a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; • b) acquisto o leasing di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene; • c) spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo delle lettere a) e b); • d) i seguenti investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali; • e) i costi di elaborazione di piani di gestione forestale e loro equivalenti. 2. Nel caso di investimenti agricoli, l'acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora non sono ammissibili al sostegno agli investimenti. Tuttavia, in caso di ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali o eventi catastrofici ai sensi dell'art. 18, paragrafo 1, lettera b), del Reg. (UE) n. 1305/2013, le spese per l'acquisto di animali possono essere considerate ammissibili. 3. I beneficiari del sostegno agli investimenti possono chiedere al competente organismo pagatore il versamento di un anticipo non superiore al 50 % dell'aiuto pubblico concesso come contributo in conto capitale per l'investimento se tale possibilità è prevista nel programma di sviluppo rurale. 4. Il capitale di esercizio accessorio e collegato a un nuovo investimento nel settore agricolo o forestale, che riceve il sostegno del FEASR tramite uno strumento finanziario istituito conformemente all'art. 37 del Reg. (UE) n. 1303/2013, può essere considerato una spesa ammissibile. Tale spesa ammissibile non può essere superiore al 30 % dell'importo totale delle spese ammissibili per l'investimento. La relativa domanda deve essere debitamente motivata. 5. Per tener conto delle caratteristiche specifiche di taluni tipi di investimenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 90 che stabiliscono le condizioni alle quali possono essere considerate spese ammissibili altre spese connesse ai contratti di leasing, al materiale d'occasione e che specificano i tipi di infrastrutture per le energie rinnovabili che possono beneficiare di un sostegno. In linea generale e non esaustiva, si riportano di seguito le categorie d'investimento: • macchine ed attrezzature, compresa la relativa impiantistica; • interventi di miglioramento fondiario, incluse sistemazioni idraulico-agrarie, impianti irrigui,

	drenaggi, impianti colture pluriennali, viabilità aziendale, elettrificazione aziendale, recinzioni e opere di canalizzazione dell'acqua, spianamenti, terrazzamenti e simili; • Interventi di miglioramento boschivo; • interventi di miglioramento e di realizzazione di infrastrutture rurali; • interventi di recupero, riconversione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di interesse pubblico delle aree rurali; • acquisto, costruzione, ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di beni immobili, diversi dall'abitazione dell'imprenditore e relative opere edili ed impiantistiche; investimenti relativi all'adeguamento delle aziende a requisiti resi obbligatori da specifiche norme comunitarie di nuova introduzione, specificando, per ciascuna norma, la data di entrata in vigore; • acquisto di terreni nella misura massima del 10% del costo complessivo dell'operazione considerata (Art. 69) (c) del Reg. (CE) n. 1303/2013.), comprensiva della indennità di esproprio. Tale spesa copre sia i costi amministrativi che quelli per l'acquisto dei terreni e delle relative strutture di capitale fondiario ad uso agricolo e forestale, purché destinate al miglioramento del rendimento globale dell'azienda agricola; • acquisizione di hardware e software; • creazione e/o implementazione di siti internet; • opere civili e impiantistiche strettamente connesse al progetto "Banda Ultra Larga", e relative attività di realizzazione, installazione, assistenza e sviluppo per la corretta messa in servizio; • acquisto terminali di utente relativi al progetto "Banda Ultra Larga"; • interventi per la produzione di energie rinnovabili; • canoni contratti IRU (diritti irrevocabili d'uso) per l'acquisizione del diritto d'uso di infrastrutture di posa esistenti; • Costi del personale, ovvero i costi derivanti da un contratto tra un datore di lavoro e un lavoratore o costi per servizi prestati da personale esterno. Le spese relative agli apporti lavorativi forniti dai dipendenti del beneficiario del contributo sono una spesa ammissibile; • acquisto di brevetti e licenze**;** • Spese generali: la percentuale è stabilita dall'Autorità di gestione. È possibile il calcolo forfettario in base a quanto disposto dall'art. 68.1 del Reg. UE 1303/2013. In tale contesto sono ammesse, tra l'altro gli onorari di professionisti e consulenti, e gli studi di fattibilità connessi al progetto.
Vincoli e limitazioni	Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno del FEASR è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale. Tale valutazione di impatto è effettuata conformemente alla normativa applicabile

	per il tipo di investimento di cui trattasi. (art. 45.1 del Reg. (UE) n. 1305/2013). Non rientrano tra le spese eleggibili: • investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da specifiche norme comunitarie, salvo che gli investimenti siano finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione, purché indicati nel programma approvato; • acquisto di terreni superiori al 10% del costo complessivo dell'operazione considerata; in casi eccezionale, debitamente giustificati, può essere fissata una percentuale più elevata per operazioni a tutela dell'ambiente (Art. 69, 3) (b) del Reg. (UE) n. 1303/2013; • acquisto di diritti di produzione agricola, di animali, di piante annuali e loro messa a dimora; tuttavia, nel caso di ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali, le spese per l'acquisto di animali possono costituire spesa ammissibile; • investimenti non riconducibili alle finalità dell'intervento finanziato; • impianti ed attrezzature usate nel contesto di investimenti realizzati da soggetti diversi dalle microimprese e piccole e medie imprese; • manutenzione ordinaria dei beni immobili.

2. FORMAZIONE, INFORMAZIONE E DIFFUSIONE DELLE CONOSCENZE

Riferimenti normativi	Reg. (UE) n. 1305/2013 art. 14 Reg. (UE) n. 807/2014 art. 3 Reg. (UE) n. 808/2014 art. 6 Reg. (UE) n. 2017/2393
Categorie di spesa eleggibili per la formazione	• Ideazione e progettazione dell'intervento formativo, compreso il coordinamento organizzativo; • spese di viaggio, soggiorno, diaria dei partecipanti, nonché i costi connessi per la sostituzione degli agricoltori, tali costi possono essere coperti, se previsti e regolamentati dallo SM, con un sistema di buoni servizio o altro equivalente (voucher); • compensi del personale docente e non docente; • spese di viaggio, vitto e alloggio personale docente e non docente; • spese di iscrizione e frequentazione a percorsi formativi (corsi di formazione, specializzazione, seminari, master, workshop, etc…); • elaborazione e produzione di supporti didattici; • spese di hosting per i servizi e-learning; • acquisto materiali di consumo; • spese per affitto immobili e locali utilizzati per la formazione; • acquisti, limitato al periodo di utilizzo, e noleggio di macchinari e attrezzature necessarie alle attività formative;

	• spese di pubblicizzazione delle iniziative di formazione; • spese generali: la percentuale è stabilita dall'Autorità di gestione. È possibile il calcolo forfettario in base a quanto disposto dall'art. 68.1 del Reg. UE 1303/2013.
Categorie di spesa eleggibili per informazione e diffusione delle conoscenze	• spese per attività di ricognizione, elaborazione e diffusione delle informazioni; • organizzazione di fiere ed esposizioni; • partecipazione a fiere ed esposizioni; • realizzazione di convegni, seminari divulgativi, incontri informativi, open day e Workshop tematici, spese di missioni e compensi per i relatori, spese per viaggi di studio, scambio di buone pratiche e visite dimostrative (presso enti, istituti, aziende, ecc.); • noleggio mezzi di trasporto, strumenti didattici ed informatici, macchine e strumenti dimostrativi; • utilizzo strutture esterne; • nel caso di progetti dimostrativi, allo scopo di mostrare risultati e tecniche già testati e pronti per l'uso, limitatamente al periodo dimostrativo, sono ammissibili gli acquisti di macchinari e attrezzature, esclusi i costi contrattuali (assicurazioni, interessi, ecc.); • coordinamento organizzativo: max 5% del totale dei costi; • realizzazione e diffusione materiale informativo (pubblicazioni specialistiche, bollettini e newsletter, ecc.); • spese generali.
Vincoli e limitazioni	Al fine di evitare il rischio di doppio finanziamento, le azioni di informazione e di promozione finanziate nell'ambito del Reg. (CE) Reg. 3/2008 devono essere escluse dal sostegno dello sviluppo rurale.

3. LEADER e CLLD

Riferimenti normativi	Reg. (UE) n. 1303/2013 Capo II artt. da 32 a 35; Reg. (UE) n. 1305/2013 artt. 42, 43 e 44. Reg. (UE) n. 2017/2393
SOSTEGNO PREPARATORIO	
Categorie di spesa eleggibili	Disposizioni specifiche riguardanti l'ammissibilità delle spese sono contenute nell'art. 35, par. 1, lett. a), del Reg. (UE) n. 1303/2013, il quale prevede che i costi del sostegno preparatorio possono includere uno o più dei seguenti elementi: i) iniziative di formazione rivolte alle parti interessate locali; ii) studi dell'area interessata; iii) spese relative alla progettazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo, incluse consulenza e azioni legate alla consultazione delle parti interessate ai fini della preparazione della strategia; iv) spese amministrative (costi operativi e per il personale) di un'organizzazione che si candida al sostegno preparatorio nel corso della fase di preparazione; v) sostegno a piccoli progetti pilota. In relazione alle spese amministrative i costi operativi possono comprendere le spese connesse alla costituzione del Gruppo d'Azione Locale (spese notarili, spese di registrazione, ecc.). Tale sostegno preparatorio è ammissibile a prescindere dall'eventualità che la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo progettata dal gruppo d'azione locale che beneficia del sostegno venga selezionata. Tale concetto è ripreso anche nell'art. 43 del Reg. (UE) n. 1305/2013 "Kit di avviamento LEADER" che recita: "Il sostegno allo sviluppo locale nell'ambito di LEADER può comprendere anche un "kit di avviamento LEADER" per le comunità locali che non hanno attuato LEADER nel periodo di programmazione 2007-2013. Il "kit di avviamento LEADER" comporta il sostegno al potenziamento delle capacità e ai progetti pilota su piccola scala. Il sostegno a titolo del kit di avviamento LEADER non è subordinato alla presentazione di una strategia di sviluppo locale nell'ambito di LEADER".

SOSTEGNO PER I COSTI DI GESTIONE E ANIMAZIONE	
Vincoli e limitazioni	Il sostegno per i costi di esercizio e animazione di cui al paragrafo 1, lettere d) e e) dell'art. 35 del Reg. (UE) n. 1303/2013 non supera il 25 % della spesa pubblica complessiva sostenuta nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo. Tuttavia, l'Autorità di gestione può stabilire limiti inferiori. Non sono ammissibili interessi passivi, né il costo delle polizze volte ad assicurare gli amministratori e/o dipendenti per i danni eventualmente arrecati ai terzi (beneficiari, pubblica amministrazione, ecc.). Ammende, penali finanziarie e spese per controversie legali non sono ammissibili. L'iva non recuperabile è ammessa se realmente e definitivamente sostenuta dal GAL. L'art. 42 del Reg. (UE) n. 1305/2013, prevede che i gruppi di azione locale possono chiedere al competente organismo pagatore il versamento di un anticipo se tale possibilità è prevista nel programma di sviluppo rurale. L'importo dell'anticipo è limitato al 50 % del contributo pubblico alle spese di gestione e di animazione.
GESTIONE DELL'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO	
Categorie di spesa eleggibili	Sono ammissibili ai sensi dell'art. 35, par. 1, lettera d) del Reg. (UE) 1303/2013 i costi di esercizio connessi alla gestione dell'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo consistenti in costi operativi, costi per il personale, costi di formazione, costi relativi alle pubbliche relazioni, costi finanziari nonché costi connessi alla sorveglianza e alla valutazione di detta strategia di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera g), del Reg. (UE) n. 1303/2013), comprensive in particolare, delle spese connesse: • alla progettazione degli interventi legati alla strategia integrata di sviluppo locale; • al regolare funzionamento del partenariato; • al regolare funzionamento delle strutture tecnico-operative ed amministrative ivi inclusi gli adempimenti richiesti dall'Autorità di Gestione, dall'Organismo Pagatore e da altri organismi di controllo, in relazione al ruolo svolto nell'implementazione dell'approccio Leader; • agli adempimenti di natura contabile, amministrativa, fiscale e previdenziale previsti dalla normativa vigente; • alla gestione finanziaria connessa all'attuazione dell'approccio Leader (spese bancarie, ecc.); • alla selezione di fornitori e beneficiari, nonché alla esecuzione delle attività di controllo, monitoraggio e valutazione di competenza del GAL; • agli obblighi di informazione, pubblicità e trasparenza (elaborazione e pubblicazione di bandi ed avvisi pubblici, targhe informative obbligatorie come previsto in materia di informazione e pubblicità – art. 13 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014, ivi compresa la creazione e sviluppo del sito web del GAL, la redazione e pubblicazione di articoli e redazionali; • alla partecipazione del personale del GAL (dipendenti, collaboratori, consulenti,

	rappresentanti dell'Organo decisionale) ad eventi (seminari, convegni, workshop, gruppi di lavoro tematici, ecc.) connessi alle strategie di sviluppo locale; • all'organizzazione di attività di informazione e pubblicità sviluppate a livello locale (campagne di informazione, pubblicazioni cartacee, digitali, ecc.), e legate all'implementazione delle strategie di sviluppo locale. In relazione alle finalità sopra elencate, sono ammissibili le seguenti voci di costo: • personale dipendente a tempo determinato o indeterminato, comprensivo di TFR; • collaborazioni a progetto o occasionali, consulenze specialistiche e professionali; • acquisizioni di servizi specialistici; • redazione di studi e analisi, indagini sul territorio, finalizzati alla redazione e modifica delle strategie di sviluppo locale; • missioni e rimborsi spesa per trasferte, anche all'estero, purché debitamente giustificate e oggettivamente legate alle attività da svolgere; • compensi, gettoni di presenza e rimborsi spese di eventuali organismi societari o associativi nei limiti previsti dalla normativa vigente; • acquisto o noleggio di arredi, attrezzature e dotazioni da ufficio, hardware & software; • spese correnti (affitto di locali, utenze energetiche, idriche e telefoniche, collegamenti telematici, materiale di consumo, manutenzione ordinaria, pulizie, valori bollati, spese postali, cancelleria e stampati, pubblicazioni, ecc.); • quote associative (limitatamente ad associazioni tra GAL e/o altri organismi operanti nello sviluppo rurale); • spese societarie (costituzione e relative modifiche, registrazione, variazioni statutarie, diritti camerali, notarili, ecc.); • spese bancarie ed assicurative (fideiussioni, apertura e gestione del conto corrente dedicato, servizi di tesoreria e cassa, ecc.); • oneri fiscali, sociali e previdenziali; • imposte, tasse, nel limite in cui non siano recuperabili dal beneficiario.

ANIMAZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO	
Categorie di spesa eleggibili	L'animazione sul territorio per agevolare gli scambi tra le parti interessate intesi a fornire informazioni e promuovere la strategia e per aiutare i potenziali beneficiari a sviluppare le operazioni e a preparare le domande, ai sensi dell'art. 35, par. 1, lettera e) del Reg. (UE) 1303/2013, comprende le attività finalizzate: • all'acquisto e/o alla realizzazione ed alla divulgazione di studi, ricerche e materiale informativo sulla zona interessata (pubblicazioni cartacee e digitali, banche dati, ecc.); • all'informazione sulla zona e sulla strategia di sviluppo locale; • alla formazione del personale del GAL (dipendenti, collaboratori, consulenti, rappresentanti dei partner) addetto all'elaborazione e all'esecuzione della strategia di sviluppo locale; • alla organizzazione e realizzazione di eventi promozionali promossi a livello locale; • alla partecipazione del personale del GAL (dipendenti, collaboratori, consulenti, rappresentanti dei partner) ad eventi formativi, seminari, convegni, workshop, gruppi di lavoro tematici, ecc.; • alla realizzazione e aggiornamento siti internet. In relazione alle finalità sopra elencate, sono ammissibili le seguenti voci di costo: • personale dipendente a tempo determinato o indeterminato, comprensivo di TFR; • collaborazioni a progetto o occasionali, consulenze specialistiche e professionali; • acquisizione di servizi specialistici; • missioni e rimborsi spesa per trasferte, anche all'estero, purché debitamente giustificate e oggettivamente legate alle attività da svolgere; • acquisto o noleggio di arredi, attrezzature e dotazioni da ufficio, hardware & software; • spese correnti (affitto di locali, utenze energetiche, idriche e telefoniche, collegamenti telematici, materiale di consumo, valori bollati, spese postali, cancelleria e stampati, pubblicazioni, ecc.); • oneri fiscali, sociali e previdenziali.

4. COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE E TRANSNAZIONALE	
Riferimenti normativi	Art. 32 (2) (d) del Reg. (UE) n. 1303/2013 Art. 34 (3) (f); (5) del Reg. (UE) n.1303/2013 Art. 35 (1) (c) del Reg. (UE) n. 1303/2013 Art. 44 del Reg. (UE) n. 1305/2013 "Guidance for implementation of the Leader Co-operation activities in Rural Development Programmes 2014-2020" Draft 11/10/2013 - Latest updated: 27/04/2017.
Categorie di spesa eleggibili	<u>Supporto tecnico preparatorio in cui rientrano tutte le spese collegate alla definizione delle azioni del progetto di cooperazione e del partenariato:</u> • spese relative alla ricerca dei partner, inclusi viaggi, trasporto locale, vitto, alloggio del personale coinvolto; • spese relative a studi di fattibilità, ricerche, acquisizione di consulenze specifiche ed altre attività inerenti (redazione progetto, ecc.); • spese relative alla realizzazione di azioni di comunicazione ed informazione, azioni di sensibilizzazione e informazione dei territori, ed altre attività inerenti; • spese relative all'organizzazione di riunioni e incontri, incluso l'affitto di locali e il noleggio delle attrezzature, catering, interpretariato e traduzione; • spese per servizi di interpretariato e traduzione; • spese generali relative all'organizzazione e al coordinamento delle attività di progettazione e animazione.
	<u>4.b realizzazione dei progetti di cooperazione</u>
	<u>Realizzazione del progetto:</u> Per le spese relative all'attuazione degli interventi che ricadono nelle singole misure dei PSR, si rimanda alle tipologie di spesa ammissibili individuate nelle relative schede di misura. In relazione alla specificità delle azioni di cooperazione, è possibile individuare le seguenti categorie di spesa: • spese per il personale dedicato alla realizzazione delle attività del progetto di cooperazione, comprensivo di TFR; • spese relative a riunioni e incontri di coordinamento tra partner, incluse le spese di viaggio, vitto, alloggio, trasporto locale, affitto locali, catering e noleggio attrezzature; • spese per servizi di interpretariato e traduzione; • spese relative a studi, ricerche, acquisizione di consulenze specifiche e altre attività inerenti; • spese relative alla realizzazione delle azioni di informazione e comunicazione (organizzazione di eventi, elaborazione e creazione di siti web, pubblicazioni, stampe, bollettini, newsletter, la produzione di materiale informativo, campagne di informazione, cartellonistica, insegne e altro materiale pubblicitario, ecc.); • spese per l'organizzazione di visite, scambi di esperienze, educational tour ecc. diretti ad accrescere la conoscenza su un determinato tema e acquisire nuove metodologie da

	trasferire sul proprio territorio; • materiale prettamente strumentale alla realizzazione dell'azione comune (allestimento punti informativi, vetrine promozionali, ecc.); • spese relative alla costituzione e alla gestione corrente di una eventuale struttura comune; • spese sostenute dal GAL o dal soggetto capofila di un partenariato per le attività di coordinamento, monitoraggio e valutazione del progetto nel suo complesso; • spese generali (dirette e indirette) relative all'organizzazione e l'attuazione delle attività progettuali, incluse le spese segreteria, cancelleria, di acquisizione di hardware e software, dei servizi telefonici e telematici, di elettricità, di affitto dei locali e altro, purché basate sui costi effettivi relativi all'esecuzione dell'operazione.
Vincoli e limitazioni	Si ritiene opportuno sottolineare che quanto riportato dalle linee guida non pregiudica le ulteriori categorie di spese stabilite da ciascuna Autorità di Gestione per le misure del rispettivo PSR purché queste siano sostenute nell'interesse delle finalità del progetto e nel rispetto delle norme e degli interessi nazionali e comunitari. Inoltre, il periodo di ammissibilità delle spese sostenute per il supporto tecnico preparatorio può essere fatto partire dalla data di approvazione del PSR e/o comunque prima della sottoscrizione dell'accordo di cooperazione. Le spese generali indirette devono essere determinate sulla base di una somma pro-quota equa e trasparente, debitamente giustificata e documentata. Le categorie di spesa di cooperazione possono riferirsi ad azioni comuni e/o individuali dei partner. Per le spese relative all'organizzazione di visite, scambi di esperienze, educational tour, ecc., si ritiene necessario sottolineare la necessità, ai fini dell'ammissibilità della spesa, di rendere chiara la motivazione e l'importanza della partecipazione dei soggetti coinvolti. La scheda di progetto deve indicare chiaramente il metodo e i criteri di ripartizione delle azioni (comuni e individuali) e delle relative spese tra i diversi partner. Nel caso di cooperazione con una zona di un Paese Terzo le spese previste e riconducibili alla zona LEADER, pur se non sostenute nell'area LEADER, sono ammissibili (partecipazione del GAL agli incontri di partenariato, etc.). Le spese realizzate in un Paese Terzo e non riconducibili alla zona LEADER non sono ammissibili.

5. ASSISTENZA TECNICA	
Riferimenti normativi	Reg. (UE) n. 1303/2013, art. 59. Reg. (UE) n. 1305/2013, art. 54 Reg. (UE) n. 2017/2393
Categorie di spesa eleggibili	• Acquisto di hardware e software per la gestione, il controllo ed il monitoraggio dei programmi; nel caso in cui questi ultimi beni siano utilizzati per un periodo inferiore al periodo di ammortamento, sono ammissibili solamente in quota parte; • progettazione ed implementazione di sistemi informatici di rete per la gestione, il controllo ed il monitoraggio dei programmi; • predisposizione delle postazioni di AT (acquisto degli arredi e dei materiali di consumo); • risorse umane dedicate alle attività di AT; • collaborazioni e consulenze professionali (inclusi i compensi relativi alla partecipazione a commissioni e a comitati tecnici); • compensi professionali per il supporto alla risoluzione del contenzioso e per le procedure arbitrali di cui al D.M. 20.12.2006 e successive modificazioni e integrazioni, relative alle controversie in materia di PSR; • realizzazione di studi, ricerche, indagini e linee guida (incluse le spese di pubblicazione e diffusione dei risultati); • spese di missioni, anche all'estero, relative alla partecipazione a eventi legati alle attività da svolgere come assistenza tecnica; • spese per la valutazione; • organizzazione di study visit; • formazione dei soggetti coinvolti nell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale e della rete rurale nazionale per quanto riguarda le attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e controllo degli interventi del programma; • servizi di traduzione e interpretariato; • spese generali (spese di funzionamento della struttura, luce, acqua, telefono, materiale di consumo, ecc.); la percentuale è stabilita dall'Autorità di gestione. È possibile il calcolo forfettario in base a quanto disposto dall'art. 68.1 del Reg. UE 1303/2013; • spese per la predisposizione dei bandi, compresi gli oneri accessori (es: spese per ANAC e costi relativi alle funzioni tecniche svolte, quali funzioni svolte dal RUP, ecc.); • spese di funzionamento del Comitato di Sorveglianza (incluso l'affitto dei locali e il

	noleggio delle attrezzature, vitto, interpretariato e traduzione); • organizzazione di seminari, convegni, workshop, incontri informativi e divulgativi, incluso l'affitto locali e noleggio attrezzature, vitto, alloggio, interpretariato e traduzione; • partecipazione ed organizzazione di fiere ed altri eventi; • progettazione e realizzazione loghi; • attività di informazione, pubblicità, e produzione di materiale informativo, come ad esempio: organizzazione di iniziative concorsuali volte all'acquisizione e/o produzione di materiale informativo, divulgativo pubblicitario (inclusi siti Web, campagne di informazione, pubblicazioni cartacee e digitali, cartellonistica, insegne e altro materiale pubblicitario e informativo, ecc.); • elaborazione e realizzazione del Piano di Comunicazione; • spese sostenute dalla pubblica amministrazione per le attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e controllo sull'attuazione dei programmi, incluse le spese per attività propedeutiche alla certificazione di qualità delle procedure.
Vincoli e limitazioni	Le spese generali indirette dovranno essere determinate mediante l'applicazione di precisi criteri d'imputazione debitamente giustificati e documentati in base all'art. 68.1 del Reg. UE 1303/2013.

6. FONDI DI GARANZIA

Riferimenti normativi	Reg. (UE) n. 1303/2013, artt. 41, 42, 43, 44, 45. Reg (UE) n. 480/14, artt. 8, 12, 13. Reg. (UE) n. 2017/2393
Categorie di spesa eleggibili	1. Art. 42, paragrafo 1, lettera b, del Reg. 1303/2013: Il totale delle risorse accantonate a fronte di ciascuna garanzia rilasciata dal fondo nel corso del periodo si ammissibilità delle spese, a copertura del rischio di perdite future attese e inattese. L'importo è determinato sommando il valore iniziale dell'accantonamento relativo a ciascuna garanzia rilasciata, includendo sia i contratti ancora in essere sia quelli giunti a scadenza a seguito del completo rimborso del prestito da parte del destinatario finale o del pagamento della garanzia a seguito di inadempimento del soggetto garantito. 2. Art. 42, paragrafo 1, lettera d, del Reg. 1303/2013: I costi per la gestione dello strumento finanziario costituiscono spese ammissibili e ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 5 del Reg. 1303/2013, possono essere computati alternativamente in due forme: a) Costi di gestione: costi diretti o indiretti rimborsati a fronte di giustificativi di

	spesa; b) Commissioni di gestione: prezzo concordato per i servizi resi dal gestore definiti, se del caso, tramite una procedura competitiva di mercato. Con riferimento ai costi di gestione, questi possono includere i costi sostenuti dal gestore del fondo per la preparazione delle decisioni di investimento ed il successivo monitoraggio degli stessi (es. studi tecnici, audit, pareri legali ecc.). Non sono inclusi costi che siano connessi alla preparazione o implementazione dei progetti o piani di investimento individuali dei destinatari finali, quali costi per autorizzazioni, studi di fattibilità tecnica, costi per la gestione del progetto ecc., che costituiscono parte del costo dell'investimento a carico del destinatario finale. Le spese per il rilascio della garanzia eventualmente poste a carico del destinatario finale non possono essere incluse nei costi di gestione per evitare che il gestore ottenga un doppio rimborso. A titolo di esempio, possono essere considerate spese ammissibili a titolo di costi di gestione: • costi di personale, incluse spese di viaggio compresi vitto e alloggio, costo degli uffici, attrezzature, sistemi IT, cancelleria e altri materiali di consumo, direttamente connessi alla gestione e investimento delle risorse PSR versate allo strumento; costi sostenuti per attività quali selezioni e bandi, controlli, monitoraggio e reporting, consulenze, informazione e pubblicità; • costi generali del gestore, calcolati sulla base dei costi reali e allocati pro-rata alle operazioni PSR sulla base di una metodologia debitamente giustificata, corretta ed equa. In linea generale le spese e le commissioni di gestione sono ammissibili a partire dalla data di sottoscrizione dell'Accordo di finanziamento. I costi sostenuti nell'ambito delle attività preparatorie e di implementazione dello strumento, anteriori alla sottoscrizione dell'accordo, sono comunque considerati ammissibili qualora successivi alla data della decisione formale con cui il gestore è stato selezionato o individuato dall'Autorità di gestione. Il termine di ammissibilità coincide con il termine ultimo per l'ammissibilità delle spese del Programma.
Vincoli e limitazioni	Con riferimento alle spese di cui al punto 1: l'entità dell'accantonamento per ciascuna garanzia rilasciata (espressa come percentuale del valore della garanzia) è definita dal gestore del fondo sulla base di una prudente valutazione ex ante del rischio di perdita attesa e inattesa che grava sullo specifico prodotto di garanzia offerto, considerando le specifiche condizioni del mercato di riferimento, la strategia di investimento del fondo, i principi di economicità ed efficienza. La percentuale di accantonamento è condivisa con l'Autorità di gestione e fissata nell'Accordo di finanziamento. Ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento n.480/2014, l'applicazione della suddetta percentuale di accantonamento si traduce in un coefficiente di moltiplicazione tra l'importo del contributo del PSR al fondo ed il valore totale delle garanzie rilasciate. Qualora, a chiusura del programma, l'importo totale delle garanzie non rispetti il

suddetto moltiplicatore, la spesa ammissibile è ridotta in maniera proporzionale.

Con riferimento alle spese di cui al punto 2:

Ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento delegato n. 480/2014, i costi o le commissioni riconosciuti al gestore devono essere calcolati sulla base di criteri orientati ai risultati, e in particolare:

a) l'erogazione dei contributi forniti dal programma sostenuto da fondi SIE;

b) le risorse restituite a fronte degli investimenti o dello sblocco delle risorse impegnate per i contratti di garanzia;

c) la qualità delle misure di accompagnamento che precedono e seguono la decisione di investimento per massimizzare l'impatto dell'investimento;

d) il contributo dello strumento finanziario agli obiettivi e agli output del programma.

La metodologia per l'applicazione dei suddetti criteri è definita dall'Autorità di gestione ed è inclusa nell'Accordo di finanziamento.

I Costi e le commissioni di gestione rendicontabili come spese ammissibili sono comunque limitati entro le soglie previste dall'articolo 13, paragrafo 2 del reg. 480/2014.

Nel caso dei fondi di garanzia è ammessa:

- una remunerazione base, pari allo 0,5 per cento l'anno dei contributi del programma, secondo un calcolo pro-rata temporis dalla data dell'effettivo versamento fino al termine del periodo di ammissibilità delle spese del programma, al rimborso all'Autorità di gestione o alla data di liquidazione a seconda di quale di tali eventi si verifichi per primo;
- una remunerazione basata sui risultati, pari all'1,5 per cento annuo dei contributi del programma effettivamente impegnati a fronte di garanzie rilasciate, o degli impegni costituiti utilizzando le risorse liberate a seguito del rimborso dei finanziamenti garantiti da parte dei destinatari finali, secondo un calcolo pro rata temporis, dalla data di impegno fino alla scadenza della garanzia o della conclusione delle procedure di recupero in caso di insolvenza o entro il termine per l'ammissibilità delle spese del programma a seconda di quale di tali eventi si verifichi per primo.

Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, lettera d), del Regolamento n. 480/2014, l'importo complessivo delle commissioni e dei costi di gestione pagati nel periodo di ammissibilità delle spese del programma è comunque limitato al 10 per cento dell'importo complessivo dei contributi versati allo strumento finanziario.

Il valore totale della spesa ammissibile a titolo di costi o commissioni di gestione a chiusura del programma è quello più basso tra l'ammontare calcolato ai sensi del paragrafo 2 e quello derivante dall'applicazione delle soglie di cui al paragrafo 3 del Regolamento n. 480/2014.

Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 6 del Regolamento n. 480/2014, le soglie di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del medesimo articolo possono essere superate nel caso in cui il gestore sia stato selezionato mediante una gara d'appalto conformemente alle norme applicabili e la gara d'appalto abbia dimostrato la necessità di costi e commissioni di gestione più

	elevati.
7. FONDI DI CREDITO	
Riferimenti normativi	Reg. (UE) n. 1303/2013, artt. 41, 42, 43, 44, 45. Reg (UE) n. 480/14, artt. 12 e 13. Reg. (UE) n. 2017/2393.
Categorie di spesa eleggibili	1. Art. 42, paragrafo 1, lettera a, del Reg. n.1303/2013: Il valore totale dei prestiti rilasciati ai destinatari finali. 3. Art. 42, paragrafo 1, lettera d, del Reg. n.1303/2013: I costi per la gestione dello strumento finanziario costituiscono spese ammissibili e ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 5 del Reg. n.1303/2013, possono essere computati alternativamente in due forme: a) Costi di gestione: costi diretti o indiretti rimborsati a fronte di giustificativi di spesa; b) Commissioni di gestione: prezzo concordato per i servizi resi dal gestore definiti, se del caso, tramite una procedura competitiva di mercato. Con riferimento ai costi di gestione, questi possono includere i costi sostenuti dal gestore del fondo per la preparazione delle decisioni di investimento ed il successivo monitoraggio degli stessi (es. studi tecnici, audit, pareri legali ecc.). Non sono inclusi costi che siano connessi alla preparazione o implementazione dei progetti o piani di investimento individuali dei destinatari finali, quali costi per autorizzazioni, studi di fattibilità tecnica, costi per la gestione del progetto ecc., che costituiscono parte del costo dell'investimento a carico del destinatario finale. Le spese per il rilascio del prestito eventualmente poste a carico del destinatario finale non possono essere incluse nei costi di gestione per evitare che il gestore ottenga un doppio rimborso. A titolo di esempio, possono essere considerate spese ammissibili a titolo di costi di gestione: • costi di personale, incluse spese di viaggio compresi vitto e alloggio, costo degli uffici, attrezzature, sistemi IT, cancelleria e altri materiali di consumo, direttamente connessi alla gestione e investimento delle risorse PSR versate allo strumento; costi sostenuti per attività quali selezioni e bandi, controlli, monitoraggio e reporting, consulenze, informazione e pubblicità; • costi generali del gestore, calcolati sulla base dei costi reali e allocati pro-rata alle operazioni PSR sulla base di una metodologia debitamente giustificata, corretta ed equa. In linea generale le spese e commissioni di gestione sono ammissibili a partire dalla data di sottoscrizione dell'Accordo di finanziamento. I costi sostenuti nell'ambito delle attività preparatorie e di implementazione dello strumento, anteriori alla sottoscrizione dell'accordo, sono comunque considerati ammissibili qualora successivi alla data della decisione formale con cui il gestore è stato selezionato o individuato dall'Autorità di

	gestione. Il termine di ammissibilità coincide con il termine ultimo per l'ammissibilità delle spese del Programma.
Vincoli e limitazioni	Con riferimento alle spese di cui al punto 2: Ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento delegato n. 480/2014, i costi o le commissioni riconosciuti al gestore devono essere calcolati sulla base di criteri orientati ai risultati, e in particolare: a) l'erogazione dei contributi forniti dal programma sostenuto da fondi SIE; b) le risorse restituite a fronte degli investimenti o dello sblocco delle risorse impegnate per i contratti di garanzia; c) la qualità delle misure di accompagnamento che precedono e seguono la decisione di investimento per massimizzare l'impatto dell'investimento; d) il contributo dello strumento finanziario agli obiettivi e agli output del programma. La metodologia per l'applicazione dei suddetti criteri è definita dall'Autorità di gestione ed è inclusa nell'Accordo di finanziamento. I Costi e le commissioni di gestione rendicontabili come spese ammissibili sono comunque limitati entro le soglie previste dall'articolo 13, paragrafo 2 del Reg. n. 480/2014. Nel caso dei fondi di credito è ammessa: • una remunerazione base, pari allo 0,5 per cento l'anno dei contributi del programma, secondo un calcolo pro-rata temporis dalla data dell'effettivo versamento fino al termine del periodo di ammissibilità delle spese del programma, al rimborso all'autorità di gestione o alla data di liquidazione a seconda di quale di questi eventi si verifichi per primo; • una remunerazione basata sui risultati, pari all'1 per cento annuo dei contributi del programma effettivamente versati ai destinatari finali sotto forma di prestiti, o delle risorse reimpiegate a seguito del rimborso dei finanziamenti da parte dei destinatari finali, secondo un calcolo pro rata temporis, dalla data di impegno fino alla scadenza del finanziamento o della conclusione delle procedure di recupero in caso di insolvenza o entro il termine per l'ammissibilità delle spese del programma a seconda di quale evento si verifichi per primo. Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, lettera d), del Regolamento n.480/2014, l'importo complessivo delle commissioni e dei costi di gestione pagati nel periodo di ammissibilità delle spese del programma è comunque limitato all'8 per cento dell'importo complessivo dei contributi versati allo strumento finanziario. Il valore totale della spesa ammissibile a titolo di costi o commissioni di gestione a chiusura del programma è quello più basso tra l'ammontare calcolato ai sensi del paragrafo 2 e quello derivante dall'applicazione delle soglie di cui al paragrafo 3 del Regolamento 480/2014. Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 6 del Regolamento n.480/2014, le soglie di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del medesimo articolo possono essere superate nel caso in cui il gestore sia stato selezionato mediante una gara d'appalto conformemente alle norme applicabili e

	la gara d'appalto abbia dimostrato la necessità di costi e commissioni di gestione più elevati.

8. PARTENARIATO EUROPEO PER L'INNOVAZIONE *(PRODUTTIVITA' E SOSTENIBILITA' DELL'AGRICOLTURA)*

Riferimenti normativi	Reg. (UE) n. 1305/2013 art. 35, art. 55, art. 56, art. 57. Reg. (UE) n. 2017/2393. "Guidelines on programming for innovation and the implementation of the EIP for agricultural productivity and sustainability" Programming period 2014-2020. Updated version December 2014.
Categorie di spesa eleggibili	Spese per: **a) Costi per la progettazione del Piano del Gruppo Operativo (GO)** Analisi dei fabbisogni; indagini di mercato; studi di fattibilità; spese relative all'animazione; spese per il brokeraggio (contatti/intermediazione tra i potenziali partner per la definizione del partenariato del GO e della relativa idea progettuale); costi per la redazione del Piano del GO; costi di progettazione per nuovi prodotti e/o processi; spese per consulenze specialistiche ed altri studi finalizzati alla predisposizione del Piano. **b) Costi di "funzionamento" a carico del Gruppo Operativo (GO)**. Spese amministrative, bancarie e legali per la costituzione ed il funzionamento del GO; spese di funzionamento e gestione del Gruppo Operativo, inclusi materiali di consumo e forniture nonché consulenze specialistiche; spese per il personale dedicato alle attività di coordinamento, gestione e monitoraggio delle azioni del Piano; spese relative a riunioni ed incontri del partenariato del GO; affitto di locali funzionali al progetto; spese per missioni e trasferte funzionali alla realizzazione del Piano e spese generali. **c) Costi diretti previsti dall'art. 35 del Reg. (UE) 1305/2013 per la realizzazione delle specifiche azioni previste dal Piano.** Investimenti funzionali alla realizzazione del Piano e spese generali connesse; spese per l'acquisto o il noleggio di macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche strettamente connesse alla realizzazione del progetto; costi inerenti la costruzione e la verifica di prototipi, compresa la loro istallazione e collaudo; realizzazione di impianti sperimentali e loro messa a dimora; test, analisi di laboratorio e/o gustative (panel test),compresi costi di materiale a perdere; prove in campo; acquisizione di brevetti e licenze; acquisto di software funzionali alla realizzazione del Piano. Spese per il personale direttamente coinvolto nella esecuzione delle attività, spese per missioni e trasferte e consulenze esterne qualificate necessarie alla realizzazione del Piano del GO. **d) Costi di divulgazione, di trasferimento dei risultati e partecipazione alle attività delle reti nonché alle attività promosse dalle Autorità di Gestione dei PSR.** Organizzazione di seminari, workshop, visite guidate, sessioni dimostrative, siti web, materiale informativo e divulgativo sui risultati e l'andamento del Piano. Spese per il personale, strumentazioni e attrezzature e consulenze specialistiche connesse alle attività di divulgazione e trasferimento dei risultati, spese generali. Spese per missioni e trasferte per la partecipazione alle attività della Rete europea PEI-AGRI e della Rete Rurale Nazionale, nonché ad eventi organizzati dalle Autorità di Gestione dei PSR.

	Dettaglio sulle spese per il personale coinvolto nelle diverse fasi del progetto (di cui ai precedenti punti **a, b, c, d**). Nello specifico per quanto riguarda le spese per il personale coinvolto nelle attività del GO (di cui ai precedenti punti **a, b, c, d)**, esse possono comprendere il personale dipendente a tempo indeterminato e quello con contratto a tempo determinato, o con rapporto definito da altri istituti contrattuali. Tali spese sono ricomprese nelle seguenti categorie: - stipendi, salari (inclusi gli oneri fiscali e previdenziali) e contratti temporanei per ricercatori, tecnici, dipendenti e collaboratori di aziende agricole o di altri soggetti partner del GO, nonché eventuale altro personale ausiliario, per il tempo impiegato nell'attuazione degli interventi previsti dal Piano, incluso il corrispettivo economico per l'impegno dell'imprenditore agricolo nella realizzazione delle attività cui si riferiscono i costi di cui ai precedenti punti **a), b), c) e d)**. - Borse di studio ed assegni di ricerca per ricercatori direttamente impegnati nella esecuzione del Piano del GO. La retribuzione rendicontabile inerente il personale deve essere supportata da una adeguata documentazione e/o metodologia tramite la quale si possano dimostrare chiaramente le ore e/o le giornate dedicate alla realizzazione delle attività previste dal Piano. Qualora il Programma lo preveda per la rendicontazione di tali spese è possibile utilizzare i costi semplificati.
Vincoli e limitazioni	Non sono ammesse le seguenti spese: - spese sostenute precedentemente alla presentazione della relativa domanda, fatte salve le spese propedeutiche alla presentazione della domanda stessa nel caso in cui sia espressamente previsto dal bando; - spese sostenute oltre il termine previsto per la rendicontazione, fatte salve specifiche norme in materia di riduzioni e sanzioni adottate dall'autorità di gestione applicabili in caso di ritardo nella rendicontazione. Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, vengono di seguito elencate alcune tipologie di spese non ammissibili per il Gruppo Operativo: - acquisto di attrezzature, software, consulenze e spese per il personale, nonché acquisto o costruzione di beni immobili non strettamente funzionali al Piano; - IVA, tranne i casi in cui non può essere recuperata, ed altri oneri per imposte e tasse. Le spese per investimenti materiali di cui al precedente punto **c)** possono essere finanziate solo per la quota di impegno strettamente necessaria a realizzare il progetto, l'importo rimborsabile viene calcolato sulla base dei costi di ammortamento applicati al lasso temporale in cui l'uso degli stessi è finalizzato esclusivamente al progetto del GO. Resta fermo che nel caso in cui il sostegno sia erogato sotto forma di sovvenzione globale è possibile anche finanziare l'importo totale di investimenti funzionali alla realizzazione del progetto ovvero l'intera acquisizione a titolo definitivo di beni materiali, attrezzature ecc. e di altri investimenti produttivi, i cui costi sono ammissibili in altre Misure, applicando al valore totale dell'investimento l'intensità massima d'aiuto prevista dalla misura in questione. In termini generali sono beni suscettibili di uno sfruttamento ai fini produttivi, quelli utilizzabili nei

	processi produttivi dell'azienda con l'obiettivo di diminuirne i costi e/o aumentarne i ricavi. Le Autorità di Gestione possono, se lo reputano necessario, inserire ulteriori vincoli e/o limitazioni più restrittive rispetto a queste Linee guida.

6. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- REGOLAMENTO (UE, EURATOM) N. 966/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012

- REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio

- REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio

- REGOLAMENTO (UE) N. 1306/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008

- REGOLAMENTO (UE) N. 1307/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

- REGOLAMENTO (UE) N. 1310/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 480/2014 DELLA COMMISSIONE del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.

- REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»

- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 807/2014 DELLA COMMISSIONE dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie

- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 808/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

- REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

- REGOLAMENTO (UE) N. 702/2014 DELLA COMMISSIONE del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) n. 669 della Commissione del 28 aprile 2016 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 per quanto riguarda la modifica e il contenuto dei programmi di sviluppo rurale, la pubblicità di questi programmi e i tassi di conversione in unità di bestiame adulto;

- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 809/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 1242/2017 DELLA COMMISSIONE del 10 luglio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

- REGOLAMENTO (UE) N. 2393/2017 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 Dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 652/2014.

- REGOLAMENTO (UE) N. 1046/2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

- DIRETTIVA 2006/112/CE DEL CONSIGLIO del 28.11.2006 e succ. m. e i. relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;

- DIRETTIVA 2004/17/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di appalto degli Enti erogatori di acqua e di energia, degli Enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali;

- DIRETTIVA 2014/24/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C 19/04);

- Orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga (2013/C 25/01) e successive modificazioni.

- Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 (2014/C 200/01)

- Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01)

- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);

- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020 (2014/C 204/01);

- Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01);

- D.lgs n. 163 del 12 aprile 2006 (T.U. sugli appalti pubblici di lavoro, forniture e servizi) e successive mod. ed integr., in attuazione della Direttiva 2004/17/CE e Direttiva 2004/18/CE, quest'ultima abrogata dalla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004**),** pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 2007;

- Decreto del Presidente della Repubblica del 5 0ttobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

- D.M. del MiSE n. 37/2008, concernente il riordino delle disposizioni in materia di progettazione, realizzazione, installazione e manutenzione degli impianti all'interno degli edifici, ai sensi dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lett. a), della L. 248/2005, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12.3.2008, il. A decorrere dal 27.3.2008, data di entrata in vigore del nuovo Regolamento, come disposto dall'art. 3 della L. 17/2007 sono stati abrogati il DPR n. 447/1991, gli articoli da 107 a 121 del DPR n. 380/2001 (la cui entrata in vigore era stata differita al 31.3.2008 dalla L. 31/2008), e la L. n. 46/1990, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16. D.Lgs 626/94, abrogato e sostituito da ultimo dal D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, a sua volta integrato e corretto dal D. Lgs n. 106 del 3 agosto 2009;

- D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136", e successive modifiche e integrazioni Legge 6 novembre 2012, n. 190 contenente

disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

- Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni riguardante l' attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

- Decreto del Presidente della Repubblica del 5 Febbraio 2018 n.22 - Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020.

7. ALLEGATO 1: ELENCO DELLE MISURE FEASR CHE COMPRENDONO OPERAZIONI DI INVESTIMENTO

Misure che comprendono operazioni di investimento come di seguito elencato. Questa lista non intende essere esaustiva, ma è solo un approccio indicativo per il targeting di adeguamento dei programmi di sviluppo rurale. I pagamenti che già utilizzano una tabella standard di costi unitari (cioè per ettaro o per unità di bestiame adulto) sono stati esclusi.

Misura sotto Regolamento (UE) n 1305/2013 o Regolamento (UE) n 1303/2013		Codice	Sottomisura ai fini della programmazione	Presenza di operazioni di investimento (Sì No)	Note
Articolo 14	Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione	1	sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze	No	
			sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione	Parzialmente	
			sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali	No	

Articolo 15	Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole	2	sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza	No	
			sostegno per l'avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, nonché di servizi di consulenza forestale	No	
			sostegno alla formazione dei consulenti	No	
Articolo 16	Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	3	sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità	No	
			sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno	Parzialmente	
Articolo 17	Investimenti in immobilizzazioni materiali	4	sostegno a investimenti nelle aziende agricole	Si	
			sostegno a investimenti a favore della trasformazione/ commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli	Si	
			sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura	Si	
			sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli	Si	

			obiettivi agro-climatico-ambientali		
Articolo 18	Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione	5	sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici	Si	
			sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici	Si	
Articolo 19	Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese	6	aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori	No	
			aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali	No	
			aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per lo sviluppo delle piccole aziende agricole	No	
			sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole	Si	
			pagamenti agli agricoltori ammissibili al regime per i piccoli agricoltori che cedono permanentemente la propria azienda ad un altro agricoltore	No	

Articolo 20	Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali	7	sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico	Parzialmente	
			sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico	Si	
			sostegno per l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online	Si	
			sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura	Si	

			sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala	Si	
			sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente	Parzialmente	
			sostegno a investimenti finalizzati alla rilocalizzazione di attività e alla riconversione di fabbricati o altri impianti situati all'interno o nelle vicinanze di centri rurali, al fine di migliorare la qualità della vita o i parametri ambientali del territorio interessato	Si	
			altri	Si	
Articolo 21	Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste	8	sostegno alla forestazione/all'imboschimento	Parzialmente	La certificazione forestale non è considerata investimento
			sostegno per l'impianto e il mantenimento di sistemi agroforestali	Si	La certificazione forestale non è considerata investimento

			sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici	Si	La certificazione forestale non è considerata investimento
			sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici	Si	La certificazione forestale non è considerata investimento
			aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali	Si	La certificazione forestale non è considerata investimento
			sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste	Si	La certificazione forestale non è considerata investimento
Articolo 27	Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori	9	costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale	No	
Articolo 28	Pagamenti agro-climatico-ambientali	10	pagamento per impegni agro-climatico-ambientali	No	
			sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura	Parzialmente	
Articolo 29	Agricoltura biologica	11	pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica	No	
			pagamento al fine di mantenere pratiche e	No	

			metodi di produzione biologica		
Articolo 30	Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua	12	pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000	No	
			pagamento compensativo per le zone forestali Natura 2000	No	
			pagamento compensativo per le zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici	No	
Articolo 31	Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici	13	pagamento compensativo per le zone montane	No	
			pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi	No	
			pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli specifici	No	
Articolo 33	Benessere degli animali	14	pagamento per il benessere degli animali	No	
Articolo 34	Servizi silvo-ambientali e climatici salvaguardia delle foreste	15	pagamento per impegni silvo-ambientali e impegni in materia di clima	No	
			sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali	Parzialmente	
Articolo 35	Cooperazione	16	sostegno per la costituzione e il funzionamento dei	Parzialmente	Solo nel caso in cui si decida di finanziare i "costi diretti" per la

			gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura		realizzazione del progetto del GO unicamente tramite la misura 16.1.
			sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie	Parzialmente	
			cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo e la commercializzazione dei servizi turistici	Parzialmente	
			sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali	Parzialmente	
			sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico e l'adattamento ad esso e sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso	Parzialmente	
			sostegno alla cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella	Parzialmente	

			produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali		
			sostegno per strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo	Parzialmente	
			sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti	Parzialmente	
			sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare	Parzialmente	
			altri	Parzialmente	
Articolo 36	Gestione del rischio	17	premio assicurativo per il raccolto, gli animali e le piante	No	
			fondi di mutualizzazione per le avversità atmosferiche, per le epizoozie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali	No	
			strumento di stabilizzazione del reddito	No	
Articolo 35 (Reg. UE 1303/2013)	Sostegno allo sviluppo locale Leader (sviluppo locale di tipo partecipativo - SLTP)	19	sostegno preparatorio	No	
			sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia SLTP	Parzialmente	

			preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale	Parzialmente	
			sostegno per i costi di gestione e animazione	No	Qualora il PSR lo preveda i Gal possono chiedere un anticipo del 50% del contributo pubblico (art. 42, c. 2 Reg UE 1305/2013)
Articoli da 51 a 54	Assistenza tecnica	20	sostegno per l'assistenza tecnica (esclusa la RRN)	Parzialmente	
			sostegno per la costituzione e il funzionamento della RRN	Parzialmente	

8. ALLEGATO 2: APPLICAZIONE DEI COSTI SEMPLIFICATI (SCO) NEL FEASR

Di seguito vengono elencate le misure che possono rientrare nell'ambito di applicazione dei costi semplificati. Questa lista è meramente indicativa.

Misura sotto Regolamento (UE) n 1305/2013 o Regolamento (UE) n 1303/2013		Codice	Sub-misura ai fini della programmazione (se del caso)		SCO (Sì No)	Commenti
Articolo 14	trasferire conoscenze e azioni di informazione	1	sostegno alla formazione e acquisizione di competenze professionali		Sì	Non consentito se la misura è implementata attraverso un pubblico appalto
			sostegno alle attività di dimostrazione e azioni di informazione		Sì	
			sostegno per l'azienda agricola a breve termine e scambio di gestione forestale così come agricolo e forestale visite		Sì	
Articolo 15	servizi di consulenza, fattoria sollievo gestione e la fattoria Servizi	2	aiuto a beneficiare l'uso di servizi di consulenza		Si	
			sostegno per la creazione di gestione delle aziende agricole, sostituzione nelle aziende agricole e servizi di consulenza aziendale, nonché servizi di consulenza forestale		No	
			sostegno alla formazione di consulenti		No	
Articolo 16	regimi di qualità dei agricola prodotti e sulle derrate alimentari	3	sostegno alla nuova partecipazione a sistemi di qualità		Si	
			sostegno alle attività di informazione e promozione attuato		Si	

			da gruppi di produttori nel mercato interno		
Articolo 17	Investimenti in immobilizzazioni materiali	4	sostegno agli investimenti nelle aziende agricole	Si	
			sostegno agli investimenti nel settore della trasformazione/ commercializzazione e/o sviluppo di prodotti agricoli	Si	
			sostegno agli investimenti nelle infrastrutture legate allo sviluppo, ammodernamento o adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura	Si	
			sostegno agli investimenti non produttivi legato al raggiungimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali	Si	
Articolo 18	ripristino agricolo potenziale produttivo danni le catastrofi naturali e introduzione di adeguate prevenzioni	5	sostegno per gli investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le probabili conseguenze delle catastrofi naturali, avversità atmosferiche manifestazioni ed eventi catastrofici	Si	
			sostegno agli investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e la produzione potenzialmente danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche e da eventi catastrofici	Si	
Articolo 19	aziende agricole e lo sviluppo del business aziendale	6	aiuti all'avviamento per i giovani agricoltori	No	
			aiuti alle imprese start-up per le attività non agricole nelle zone rurali	No	
			aiuti alle imprese start-up per lo sviluppo delle piccole aziende agricole	No	
			sostegno agli investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività non agricole	Si	
			pagamenti agli agricoltori ammissibili al regime per i piccoli agricoltori che trasferire permanentemente la	No	

			propria azienda ad un altro agricoltore		
Articolo 20	servizi di base e villaggio rinnovamento nelle zone rurali	7	sostegno per l'elaborazione e aggiornamento dei piani per lo sviluppo dei comuni e dei villaggi nelle zone rurali e la loro base servizi e protezione e gestione dei piani relativi alle Siti Natura 2000 e altre aree di grande valore naturale	No	
			sostegno agli investimenti nella creazione, miglioramento o espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, tra cui investimenti nelle energie rinnovabili e risparmio energetico	Si	
			sostegno alle infrastrutture a banda larga, tra cui la sua creazione, miglioramento ed espansione, infrastrutture a banda larga passivo e fornitura di accesso a banda larga e pubblico l'e-government	Si	
			sostegno agli investimenti nella creazione, miglioramento o espansione dei servizi di base locali per la popolazione rurale tra cui il tempo libero e la cultura, e delle relative infrastrutture	Si	
			sostegno agli investimenti per l'uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e il turismo su piccola scala infrastruttura	Si	
			sostegno per studi / investimenti legati alla manutenzione, restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e patrimonio naturale di borghi, paesaggi rurali e di alta natura siti di valore che includano aspetti iniziative di sensibilizzazione ambientale socioeconomici connessi, così come iniziative di sensibilizzazione ambientale	Si	

			sostegno agli investimenti mirati al trasferimento di attività e riconversione di edifici o altre strutture situate all'interno o vicino di insediamenti rurali, al fine di migliorare la qualità della vita o migliorare l'efficienza ambientale dell'insediamento	Si	
			altri	Si	
Articolo 21	investimenti in superficie forestale sviluppo e miglioramento della redditività delle foreste.	8	Sostegno per l'imboschimento creazione di stabilimento bosco e manutenzione	Si	
			sostegno per l'istituzione e il mantenimento di sistemi agro-forestali	Si	
			sostegno per la prevenzione dei danni alle foreste da incendi boschivi e calamità naturali ed eventi catastrofici	Si	
			sostegno per il ripristino delle foreste danneggiate da incendi boschivi e calamità naturali ed eventi catastrofici	Si	
			sostegno agli investimenti ad accrescere la resilienza e valore ambientale degli ecosistemi forestali	Si	
			sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella elaborazione, mobilitazione e la commercializzazione dei prodotti forestali	Si	
Articolo 27	costituzione di associazioni di produttori e organizzazioni dei settori agricolo e forestale	9	costituzione di associazioni di produttori e organizzazioni dei settori agricolo e forestale	No	
Articolo 28	agroambientale-clima	10	pagamento per gli impegni agro-climatico-ambientali	No	

			sostegno per la conservazione e l'uso sostenibile e lo sviluppo delle risorse genetiche in agricoltura	Si	
Articolo 29	agricoltura biologica	11	pagamento a convertire in pratiche e metodi di agricoltura biologica	No	
Articolo 30	Natura 2000 e l'Acqua - Pagamenti direttiva quadro	12	pagamento di compensazione per Natura 2000 in zone agricole	No	
			pagamento di compensazione per Natura 2000 in aree forestali	No	
			pagamento di compensazione per le zone agricole incluse nei fiumi piani di gestione dei bacini	No	
Articolo 31	pagamenti a zone soggette a vincoli naturali o altri specifici	13	Pagamento indennità in zone di montagna	No	
			pagamento di compensazione per le altre zone con notevoli vincoli naturali	No	
			pagamento compensativo ad altre zone colpite da specifici vincoli	No	
Articolo 33	il benessere degli animali	14	pagamento per il benessere degli animali	No	
Articolo 34	foresta-ambiente e servizi climatici e conservazione foreste	15	pagamento per gli impegni silvoambientali	No	
			sostegno per la conservazione e la promozione delle risorse genetiche forestali	Si	
Articolo 35	Cooperazione	16	sostegno per la costituzione di gruppi operativi del Partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e la sostenibilità	Si	
			sostegno a progetti pilota e per lo sviluppo di nuovi prodotti, le pratiche, i processi e le tecnologie	Si	
			la cooperazione tra piccoli operatori in organizzazione del lavoro congiunto processi e servizi in comune e le risorse,	Si	

			e per sviluppo e marketing turistico		
			sostegno alla cooperazione orizzontale e verticale tra fornitura attoridella catena per la creazione e lo sviluppo di brevi catene di fornitura e dei mercati locali e delle attività di promozionali in locale connesseallo sviluppo di scarsità catene e mercati locali	Si	
			sostegno per l'azione congiunta intrapresa al fine di mitigare o adattarsi ai cambiamenti climatici e di approcci comuni a progetti ambientali e pratiche ambientali in corso	Si	
			sostegno alla cooperazione tra gli attori della catena di approvvigionamento per fornitura sostenibile di biomassa per uso alimentare e di energia processi produttivi e industriali	Si	
			sostegno alle strategie non CLLD	Si	
			supporto per l'elaborazione di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti	Si	
			sostegno alla diversificazione delle attività agricole in attività per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, community supported, agricoltura e istruzione per l'ambiente e cibo	Si	
			altri	Si	
Articolo 36	la gestione del rischio	17	raccolto, gli animali e le piante: premio assicurativo	No	
			fondi comuni di investimento per avversi eventi climatici, malattie vegetali e animali, infestazioni parassitarie e incidenti ambientali	No	
			strumento di stabilizzazione del reddito	No	

Articolo 40	finanziamento complementare pagamenti nazionali diretti per Croazia	18	finanziamento dei pagamenti diretti nazionali complementari per la Croazia	No	
Articolo 35	il supporto per locale LEADER sviluppo (CLLD)	19	sostegno preparatorio	Si	
			sostegno per l'attuazione strategica delle operazioni del CLLD	Si	
			preparazione e attuazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale	Si	
			sostegno per i costi di gestione e di animazione	Si	
Articoli da 51 a 54	assistenza tecnica	20	sostegno per l'assistenza tecnica (diversi rurale nazionale Network (NRN)	Si	
			sostegno per la costituzione e il funzionamento del RRN	Si	